



ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

NOTE ILLUSTRATIVE
SUGLI ADEMPIMENTI DELLE AZIENDE
NEI RAPPORTI CON L'I.N.P.S.

SERVIZIO GESTIONI SPECIALI
ROMA - FEBBRAIO 1960



ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**NOTE ILLUSTRATIVE
SUGLI ADEMPIMENTI DELLE AZIENDE
NEI RAPPORTI CON L'I. N. P. S.**

**SERVIZIO GESTIONI SPECIALI
ROMA - FEBBRAIO 1960**

Le disposizioni contenute nel presente opuscolo si riferiscono alle aziende, appartenenti ai settori sotto elencati, per le quali vige l'obbligo - a norma di legge - di anticipare ai propri dipendenti, per conto dell'I.N.P.S., gli assegni familiari ed altre eventuali prestazioni previdenziali (assegno per congedo matrimoniale, trattamento impiegati richiamati, integrazione guadagni):

- industria
- artigianato
- lavorazione della foglia di tabacco
- commercio (compresi i proprietari di fabbricati) e professioni ed arti
- credito
- assicurazione
- servizi tributari appaltati.

Per ogni ulteriore chiarimento, in ordine all'applicazione delle disposizioni cui si riferisce il presente opuscolo, le aziende possono rivolgersi alle Sedi provinciali dell'I.N.P.S.

IL MODULO G.S.2

Adempimenti da effettuare per mezzo del mod. G.S.2.

1. - La regolamentazione dei rapporti fra aziende e I.N.P.S., in relazione agli obblighi derivanti ai datori di lavoro dalle norme di legge che disciplinano le gestioni assicurative e previdenziali affidate all'Istituto, avviene per mezzo di un modulo di denuncia contraddistinto dalla sigla G.S.2 e predisposto in vari tipi (vedi tabella 1) a seconda del settore in cui l'azienda è classificata, per il genere di attività esercitata, e della posizione assicurativa dei dipendenti.

Gli adempimenti cui si riferisce il mod. G.S.2 sono i seguenti:

■ *Acquisto delle marche* da applicare sulle tessere dei lavoratori dipendenti e relative alle assicurazioni obbligatorie (invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione) e all'assistenza agli orfani dei lavoratori (E.N.A.O.L.I.). I casi in cui non debbono essere acquistate le marche, in quanto l'assicurazione dei lavoratori viene effettuata con diverso sistema, sono indicati al paragrafo 10.

■ *Versamento dei contributi:* (1)

- al Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattie ai pensionati.
- integrativi per le assicurazioni tubercolosi e disoccupazione ed E.N.A.O.L.I.;
- all'assicurazione disoccupazione sul compenso per lavoro straordinario eseguito dalle imprese industriali cui si applica la legge 30 ottobre 1955, n. 1079; (2)
- alla Cassa unica per gli assegni familiari;
- alla Cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati (attualmente sospeso);
- alla Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

(1) I casi di esclusione sono indicati al paragrafo 7 ed al paragrafo 13 nota (1).

(2) Tale contributo deve essere versato anche nel caso in cui il lavoro straordinario sia eseguito da lavoratori appartenenti a categorie non soggette all'obbligo dell'assicurazione generale per la disoccupazione.

— ai Fondi speciali delle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette ed appaltatori delle imposte di consumo ed alla Gestione I.N.A. - Casa delle aziende ferrotramviarie; ed infine

versamento delle somme trattenute ai lavoratori dipendenti che siano pensionati dall'I.N.P.S.

■ *Richiesta di rimborso* delle somme corrisposte agli aventi diritto per conto dell'I.N.P.S. a titolo di:

- assegni familiari;
- assegni per congedo matrimoniale;
- trattamento di richiamo alle armi degli impiegati;
- integrazione guadagni.

Dal raffronto tra l'importo complessivo dovuto dall'azienda per i versamenti di cui sopra e l'importo richiesto a rimborso si determina la differenza a credito o a debito dell'I.N.P.S.

Compilazione del mod. G.S.2.

2. - I moduli G.S.2 sono forniti alle aziende dall'I.N.P.S. E' fatto divieto di usare moduli che non siano stati direttamente forniti ed intestati dalla Sede dell'I.N.P.S. presso la quale le aziende sono iscritte ai fini degli adempimenti cui sono tenute.

Il personale avente qualifica impiegatizia e quello avente qualifica operaia deve essere compreso nello stesso modulo G.S.2 relativo agli adempimenti periodici dell'azienda.

Nel modulo sono contenute tutte le indicazioni utili per la sua compilazione.

I dati necessari debbono essere desunti fedelmente dai libri dell'azienda.

Ogni modulo deve essere utilizzato per gli adempimenti relativi ai periodi di paga scaduti nel corso di ciascun mese solare. Per le aziende del credito, dell'assicurazione e dei servizi tributari appaltati, il modulo deve riferirsi ai periodi di paga compresi in un trimestre solare.

In via eccezionale e allo scopo di consentire alle aziende di procurarsi le marche assicurative necessarie per regolarizzare tempestivamente la posizione dei dipendenti il cui rapporto di lavoro

venga ad interrompersi prima della scadenza del periodo per il quale deve essere compilata la denuncia G.S.2, è ammessa la presentazione di *denunce parziali* relative ai soli lavoratori dimessi o licenziati.

Le denunce parziali debbono essere compilate con le consuete modalità (1); la liquidazione dei saldi a credito dell'azienda che eventualmente da esse risultino è peraltro subordinata alla presentazione della *denuncia definitiva* alla normale scadenza per il rimanente personale.

Eventuali regolarizzazioni contributive di periodi arretrati debbono essere effettuate con moduli separati.

Per alcune particolari categorie di lavoratori il versamento dei contributi assicurativi deve essere effettuato, anziché mediante l'acquisto delle marche, per mezzo di elenchi, come indicato nella seconda parte della tabella 1.

I moduli G.S.2 inviati all'I.N.P.S. debbono essere datati e sono considerati validi solo se muniti della firma del legale rappresentante della ditta apposta di seguito alla impegnativa dichiarazione contenuta in ciascun modulo.

Consegna del mod. G.S.2.

3. - La consegna del modulo G.S.2, abbia esso un saldo a credito o a debito dell'azienda, deve avvenire entro il 10° giorno del mese successivo a quello nel quale è scaduto l'ultimo periodo di paga cui il modulo stesso si riferisce. Il modulo deve essere redatto a ricalco in duplice copia; entrambe le copie (con gli eventuali allegati) devono essere presentate ad uno degli uffici incaricati (cassa Sede I.N.P.S., ufficio postale, banca autorizzata), che trattiene la prima copia per l'inoltro all'I.N.P.S. e restituisce la seconda (timbrata per ricevuta) che deve essere conservata dall'azienda a prova dell'adempimento dei propri obblighi.

(1) Le ditte industriali debbono tuttavia escludere dalle denunce parziali ogni richiesta di rimborso di integrazioni salariali: tali prestazioni debbono essere chieste, infatti, in rimborso solo con il normale G.S.2, tenendo presenti i termini stabiliti per le richieste di rimborso concernenti la Cassa integrazione guadagni di cui al paragr. 74.

All'atto della consegna del modulo, l'azienda acquista per contanti le marche assicurative da applicare sulle tessere dei propri dipendenti (1) e paga l'eventuale saldo a credito dell'I.N.P.S.

Nel caso di saldo a debito dell'I.N.P.S. l'azienda può specificare (nell'apposita nota in calce al modulo) con quale dei sistemi elencati desidera ottenere il rimborso del suo avere.

Non è in nessun caso consentito alle aziende di omettere il versamento dell'importo dei saldi a proprio debito, per compensare i crediti eventualmente risultanti da denunce precedentemente presentate all'I.N.P.S. e non ancora liquidate.

(1) Il personale per il quale non devono essere acquistate le marche assicurative è indicato al paragrafo 10.

I CONTRIBUTI

Gli oneri contributivi in generale.

4. - I contributi - ad eccezione di quelli relativi agli apprendisti, di cui al paragrafo 5 - sono versati attraverso due distinti sistemi:

a) il contributo base relativo alle assicurazioni per l'invalidità, vecchiaia e superstiti, per la tubercolosi e la disoccupazione nonché per l'assistenza agli orfani dei lavoratori è versato mediante l'acquisto e l'applicazione sulle tessere dei lavoratori di marche settimanali o mensili nei valori indicati nelle tabelle 4 e 5, allegate alle presenti istruzioni (1);

b) il contributo per il fondo di adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati, il contributo integrativo per le assicurazioni tubercolosi e disoccupazione e per l'E.N.A.O.L.I., quelli per la Cassa unica per gli assegni familiari, per la Cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati (2) e per la Cassa integrazione guadagni, nonché sul compenso per lavoro straordinario nell'industria, determinati in misura percentuale sulle retribuzioni corrisposte ai singoli lavoratori, debbono essere denunciati a mezzo del modulo G.S.2 ai fini del congruamento con le somme di cui l'azienda chiede il rimborso all'Istituto per prestazioni corrisposte ai dipendenti per conto delle varie gestioni previdenziali.

5. - I contributi sono dovuti per tutti i lavoratori retribuiti dalla azienda, quali ne siano la qualifica, la nazionalità, il sesso e l'età. I contributi per le assicurazioni sociali obbligatorie non sono peraltro dovuti per i lavoratori di età inferiore ai 14 anni.

Per gli apprendisti di aziende inquadrati nel settore artigianato della Cassa unica assegni familiari la contribuzione viene soddisfatta attraverso un differente sistema, che non comporta per le aziende alcun adempimento.

(1) Vedi eccezioni al paragrafo 10.

(2) Attualmente sospeso.

Per gli apprendisti alle dipendenze di aziende non inquadrabili nel settore artigianato della predetta Cassa, ma tuttavia riconosciute artigiane ai sensi della legge 25-7-1956, n. 860, deve essere versato il solo contributo per la Cassa assegni familiari (di L. 6 per settimana), indicandolo separatamente nel quadro 2 del relativo modulo G.S.2.

Per gli apprendisti delle altre aziende i contributi per le assicurazioni sociali di cui alle lett. a) e b) e quelli per gli assegni familiari sono versati mediante l'applicazione di una marca di valore fisso (vedi tabella 6) comprensiva dei contributi per tutte le forme previdenziali previste per tale categoria di lavoratori.

Per i lavoratori a domicilio, i contributi base ed integrativi, per le forme assicurative alle quali sono soggetti, vengono versati negli importi complessivi indicati nella tabella 7 allegata.

Per le categorie per le quali siano stabilite tabelle di salari medi e periodi medi di occupazione (facchini, barrocciai, pescatori riuniti in cooperative, dipendenti da alberghi e pubblici esercizi, ecc.), la contribuzione avviene — di norma — in relazione alle tabelle stesse.

6. - I contributi, sia quelli versati attraverso l'acquisto di marche, sia quelli versati in misura percentuale, sono ad esclusivo carico del datore di lavoro. Fa eccezione il contributo percentuale dovuto al Fondo di adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malati ai pensionati che grava in parte sul lavoratore (v. tabella 8).

Anche la quota a carico del lavoratore deve essere calcolata e versata - insieme con gli altri contributi - a cura del datore di lavoro, il quale recupera il relativo importo mediante trattenuta sulla retribuzione corrisposta al lavoratore dipendente. Qualunque patto contrario è nullo per legge. La trattenuta deve essere operata sulla retribuzione alla scadenza del periodo di paga cui i contributi si riferiscono.

Esclusioni dagli oneri contributivi

7. - *Il contributo per l'assicurazione disoccupazione* - sia quello base pagato, di norma, a mezzo di marche, sia quello integrativo - non è dovuto per:

— i lavoratori delle aziende esercenti pubblici servizi, qualora la stabilità di impiego risulti da norme regolanti lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dipendente;

— i lavoratori di aziende private, quando il Ministero del lavoro e della previdenza sociale abbia formalmente riconosciuto che ad essi è garantita la stabilità di impiego;

— i lavoratori a domicilio;

— le persone addette, sotto qualsiasi denominazione, ai servizi familiari (1);

— il personale artistico, teatrale e cinematografico (tranne coloro che prestano opera che non richieda preparazione tecnica, culturale od artistica);

— i lavoratori alle dipendenze di persona tenuta verso di essi alla somministrazione degli alimenti a norma del codice civile;

— coloro che solo occasionalmente prestano la loro opera alle dipendenze altrui ovvero che siano retribuiti esclusivamente con la partecipazione agli utili o al prodotto dell'azienda;

— i lavoratori occupati esclusivamente nelle lavorazioni che si compiano annualmente in periodi inferiori a sei mesi e di cui al D.M. 27 marzo 1957 (*Gazzetta Ufficiale*, n. 125 del 17 maggio 1957);

— gli impiegati richiamati alle armi.

Il contributo per la Cassa unica per gli assegni familiari non è dovuto nei confronti dei lavoratori seguenti:

per tutte le aziende:

— coniuge del datore di lavoro;

— parenti e affini entro il terzo grado del datore di lavoro con lui conviventi;

— lavoratori a domicilio;

(1) Rientrano in tale esclusione anche i portieri di stabili di proprietà di privati adibiti ad uso esclusivo o prevalente di abitazione. La prevalenza si ha quando la percentuale dei locali adibiti ad abitazione - riferita non al complesso dei vani, ma all'insieme delle unità locative dello stabile, esclusi i negozi - rappresenti oltre il 50% rispetto a quelli adibiti ad altri usi. Non rientrano nell'esclusione gli autisti dipendenti da titolari di impresa ovvero da titolari di attività comunque soggetta alle norme sugli assegni familiari, o dal loro nucleo familiare, anche se adetti a servizi personali del titolare medesimo o dei componenti del suo nucleo familiare.

— domestici e personale addetto in genere ai servizi familiari (1);

— lavoratori che abbiano diritto agli assegni familiari, o ad altro trattamento di famiglia considerato sostitutivo degli assegni, in relazione all'attività principale contemporaneamente esplicata alle dipendenze di altro datore di lavoro (per attività principale deve intendersi quella che impegna per il maggior tempo le prestazioni del lavoratore o costituisce la fonte principale dei suoi guadagni);

per le imprese, agenzie e sub-agenzie di assicurazione:

— produttori liberi di piazza e di zona (cioè senza obbligo di un determinato minimo di produzione, compensati con provvigioni oppure con provvigioni e premi di produzione: il tutto risultante da apposita lettera di autorizzazione), produttori occasionali (cioè quelli che non sono forniti di lettera di autorizzazione);

per gli esattori e i ricevitori delle imposte dirette:

— ufficiali esattoriali e messi notificatori, in quanto esercitano, con carattere di assoluta prevalenza, altra professione;

per gli appaltatori delle imposte di consumo e tasse affini:

— impiegati non assunti direttamente dall'appaltatore e messi a sua disposizione dal Comune appaltante;

per le Casse rurali, agrarie ed enti ausiliari e per gli agenti di credito:

— personale che rivesta la qualità di socio dell'azienda in quanto a tale qualifica corrisponda una effettiva condizione di datore di lavoro, quello che non dedichi all'azienda la propria attività con carattere di assoluta prevalenza, quello che non sia sottoposto ad un orario di lavoro a carattere continuativo giornaliero ed abbia altro impiego a carattere continuativo presso altre aziende od enti o qualsiasi altra occupazione dalla quale ritragga i mezzi principali per l'esistenza.

(1) Non rientrano in tale esclusione gli autisti di cui alla nota (1) a pag. 11.

Il contributo per la Cassa integrazione guadagni non è dovuto nei confronti dei:

- lavoratori aventi qualifica impiegatizia;
- lavoratori aventi qualifica di apprendista;
- dipendenti da aziende che esercitano le attività previste nelle lettere da a) ad i) del paragrafo 64.

Per il contributo alla Cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati - del quale è attualmente sospeso il versamento - si chiarisce, ai fini della esatta determinazione dei limiti entro i quali opera l'obbligo contributivo, che tale obbligo non sussiste nei confronti dei lavoratori che siano in godimento del trattamento di richiamo a carico della Cassa, nonchè nei confronti dei lavoratori che non abbiano qualifica impiegatizia a norma della legge sull'impiego privato (R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825).

L'obbligo tuttavia sussiste nei confronti del personale non impiegatizio che abbia diritto, per disposizione di legge o di contratto, a un trattamento di richiamo alle armi a carico dell'azienda equivalente o superiore a quello previsto dal decreto legge citato. L'obbligo, infine, sussiste anche nei confronti del personale impiegatizio di sesso femminile.

Concetto di retribuzione ed fini del calcolo del contributo.

8. - La retribuzione sulla quale debbono essere calcolati per ogni lavoratore dipendente i contributi - sia quelli pagati a mezzo di marche sia quelli percentuali - è rappresentata da tutto ciò che il lavoratore riceve, in denaro o in natura, direttamente dal datore di lavoro per compenso dell'opera prestata, sia in via ordinaria che in via straordinaria, al lordo di ogni trattenuta.

Sono in particolare elementi aggiuntivi della retribuzione da assoggettare a contributo le somme corrisposte a titolo di:

- 1) compenso per lavoro straordinario (1), qualunque ne sia la natura o la durata, per lavoro notturno, per lavoro festivo;
- 2) provvigione, cointeressenza, partecipazione agli utili o al prodotto, percentuali di servizio, assegno di carica o grado;

(1) Per le aziende industriali veggasi inoltre la nota (**) alla tabella 8 a pag. 90.

3) premio, indennità o assegni particolari che il ~~da~~ ^{lavoro} ordinariamente corrisponda ai lavoratori occupati in ~~nate~~ ^{condizioni} di lavoro, di tempo e di località, come variabili e le competenze accessorie, le indennità chilometriche, tempo determinato, i premi per economia di combustibili, recupero di ritardi e simili per il personale delle imprese di trasporto, le indennità di linea, di varo, di supertonnellaggio per il personale della navigazione, le indennità simili del personale di volo della navigazione aerea, le indennità di ~~di~~ ^{di} località disagiata, di sottosuolo, di montagna, di zona ~~ma~~ ^{dei} di lavori pericolosi o dannosi e simili;

4) gratificazione annuale o periodica quali le mensili ~~settimane~~ ^{settimane} eccedenti le normali, come la tredicesima, le mensilità e la 53^a settimana;

5) diaria o indennità di trasferta in cifra fissa, limitata al 40% del loro ammontare;

6) compenso per ferie o ricorrenze festive godute, anche cadenti in domenica;

7) assegno temporaneo di guerra;

8) indennità ex combattenti;

9) indennità di famiglia;

10) indennità di presenza, premio di assiduità, operosità e ~~ili~~ ^{di} di carovita, comunque denominati, anche se esclusi da disposizioni di legge o di contratto;

11) indennità di panatica in ragione del 40% della somma ~~ale~~ ^{ale} titolo corrisposta ai marittimi a terra in sostituzione del trattamento di bordo;

12) compenso lordo complessivamente liquidato ai produttori assicurazione sotto qualsiasi titolo, limitatamente al 50% del ammontare;

13) compenso di tariffa agli ufficiali esattoriali e compenso ~~otifica~~ ^{otifica} ai messi notificatori, limitatamente al 60% del loro ~~ntare;~~ ^{ntare;}

4) prestazioni di mensa, secondo il valore dei generi somministrati ~~direttamente~~ ^{direttamente} o distribuiti in sostituzione della mancata somministrazione della mensa, ed indennità sostitutiva di esse.

La tredicesima mensilità, la gratifica natalizia, le altre eventuali mensilità di stipendio, le gratifiche e i compensi speciali concessi per consuetudine costante sono da computare nella retribuzione del periodo di paga nel quale vengono effettivamente corrisposti.

Nel settore dell'edilizia, la percentuale complessiva (detratta la quota afferente le ferie non godute) del trattamento retributivo globale di fatto, mediante la quale si procede alla corresponsione della gratifica natalizia e delle retribuzioni per festività, deve essere assoggettata a contributo in occasione di ciascun periodo di paga della retribuzione, indipendentemente dalla circostanza che la maggiorazione percentuale venga effettivamente erogata (o accantonata per essere erogata) in altro momento. Il contributo va, pertanto, calcolato in aggiunta a quello sulla retribuzione giornaliera di fatto cui la maggiorazione stessa si applica.

I contributi sono dovuti anche sulle prestazioni in natura (vitto, alloggio, ecc.), secondo le valutazioni stabilite per ciascuna provincia.

Nei lavori retribuiti a cottimo o a provvigione, si intende per retribuzione il guadagno di cottimo o l'importo della provvigione depurati delle spese fatte a proprio carico dal lavoratore, anche se determinate in misura forfettaria.

Per gli impiegati richiamati alle armi i contributi sono dovuti sull'importo della retribuzione civile.

Per i lavoratori che siano pensionati, i contributi debbono essere calcolati sull'ammontare della intera retribuzione spettante e quindi anche sulla parte che deve essere trattenuta a norma delle disposizioni di cui ai paragrafi da 15 a 18.

Nei casi in cui il lavoratore mantenga il diritto a percepire la retribuzione in tutto o in parte anche nei periodi di assenza dal lavoro, qualunque ne sia la durata o la causa, i contributi sono dovuti anche sull'importo delle somme effettivamente corrisposte in detti periodi (1).

(1) Per i settori del credito, dell'assicurazione e dei servizi tributari appaltati, nei casi di assenza, che non comporti l'interruzione del rapporto di lavoro, il contributo è dovuto sull'ammontare della retribuzione intera, come se fosse corrisposta al lavoratore, anche se in effetti essa non gli sia stata corrisposta o lo sia stata solo in parte.

Gli unici elementi esclusi dalla contribuzione sono le somme corrisposte a titolo di:

- a) prestazioni a carico di gestioni previdenziali e mutualistiche;
- b) compenso per ferie (1) o ricorrenze festive non godute;
- c) mancia;
- d) indennità sostitutiva del preavviso e di anzianità;
- e) indennità di cassa, di rappresentanza e di affollamento;
- f) indennità vestiario;
- g) indennità per rischio di guerra;
- h) gratificazioni ed elargizioni concesse una volta tanto;
- i) rimborso spese sostenute per l'esecuzione o in occasione del lavoro (per le diarie e le indennità di trasferta in cifra fissa viene considerato erogato a titolo di rimborso spese il 60%);
- l) compenso lordo complessivamente liquidato ai produttori di assicurazione sotto qualsiasi titolo, limitatamente al 50% del suo ammontare;
- m) compenso di tariffa agli ufficiali esattoriali e compenso di notifica ai messi notificatori, limitatamente al 40% del loro ammontare.

Le marche assicurative.

9. - Le marche mensili debbono essere applicate per i lavoratori retribuiti a mese o a periodi plurimensili; le marche settimanali si riferiscono ai lavoratori retribuiti a periodi di paga inferiori al mese.

In caso di paga quindicinale, la retribuzione settimanale da considerare, ai fini della determinazione della classe di contribuzione, è quella che si ottiene moltiplicando la paga per 24 e dividendo il prodotto per 52.

(1) Per le categorie alle quali il compenso per ferie non godute viene corrisposto sotto forma di maggiorazione percentuale della retribuzione periodica (es. edili, trattura della seta), la quota relativa alle ferie non godute deve essere detratta dall'importo complessivo della maggiorazione da conteggiarsi ai fini contributivi

La marca deve essere applicata anche nei casi in cui il lavoratore non abbia prestato la sua opera per l'intero periodo di paga.

Il valore delle marche deve essere stabilito in base alla retribuzione effettivamente corrisposta al lavoratore, o a quella corrispondente ai salari medi ove questi siano determinati ai fini delle assicurazioni sociali.

Nei riguardi dei lavoratori retribuiti a mese, ove l'attività lavorativa non si svolga per l'intero mese (per assunzione, prestazioni saltuarie o licenziamento intervenuti nel corso del mese) invece delle marche mensili debbono essere applicate tante marche settimanali per quante sono le settimane di lavoro nelle quali vi sia stata almeno una presenza, tenendo conto che il valore delle marche deve essere determinato in base alla classe di contribuzione corrispondente al quoziente che si ottiene dividendo la retribuzione complessiva corrisposta nel periodo considerato per il numero delle marche da applicare per il periodo stesso.

Deve essere tuttavia applicata una marca mensile ove l'occupazione saltuaria abbia avuto luogo in modo da assicurare almeno una giornata di presenza o di retribuzione in ciascuna settimana intera o frazionata, compresa nel mese.

Il valore della marca da applicare nel periodo di paga in cui è corrisposta la gratifica natalizia o la 13^a mensilità è quello corrispondente alla somma di dette competenze e della normale retribuzione se la somma stessa non supera le L. 84.600 settimanali o le L. 366.600 mensili. Nel caso in cui il totale delle somme percepite dal lavoratore nel periodo di paga nel corso del quale viene erogata la gratifica natalizia o la 13^a mensilità superi gli importi anzidetti, devono essere applicate due marche, una del valore corrispondente all'importo della normale retribuzione e l'altra del valore corrispondente all'importo della speciale erogazione natalizia. La marca supplementare deve essere annullata con la sigla « N ».

Nel caso di lavoro a cottimo la determinazione del valore della marca è da riferire all'anticipo periodico corrisposto nel corso della lavorazione, mentre, all'atto del saldo, la determinazione del valore della marca relativa all'ultimo periodo di lavoro è da riferire allo intero importo corrisposto a titolo di saldo.

Nel caso di lavoro retribuito a provvigione la determinazione del valore della marca è da riferire alla liquidazione corrisposta

per il periodo immediatamente precedente, salvo il caso di prima occupazione in cui la determinazione stessa è da effettuare in base al compenso presunto. Per l'ultimo periodo di lavoro si adotta il criterio indicato per la liquidazione del saldo del cottimo (1).

10. - *Le marche assicurative non debbono essere acquistate per i lavoratori:*

a) dipendenti da aziende marittime, ferrotramviarie e concessionarie telefoniche nonché da esattori e ricevitori delle imposte dirette ed appaltatori delle imposte di consumo, che risultino iscritti agli speciali fondi di previdenza considerati sostitutivi dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti. Il versamento dei contributi-base per la tubercolosi, la disoccupazione e in favore dell'E.N.A.O.L.I. che siano tuttavia dovuti deve essere effettuato a mezzo elenchi con le particolari modalità previste per ciascun gruppo delle aziende sopraindicate;

b) dipendenti da panificatori, barbieri, parrucchieri, alberghi ed esercizi pubblici che prestino la loro opera periodicamente come turnisti o saltuariamente come giornalieri, nonché per i lavoratori a domicilio. Il versamento dei contributi assicurativi base e per lo E.N.A.O.L.I. per tali lavoratori deve essere eseguito rispettivamente a mezzo del modulo Obg.-G.S.1 e Obg.-G.S.2;

c) dipendenti da aziende in genere escluse o per le quali sia stata accolta o penda domanda di esonero dall'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti. Il versamento dei contributi base che siano tuttavia dovuti alle altre assicurazioni e al-

(1) Nel settore delle imprese assicuratrici, il valore delle marche da applicare mensilmente per ogni singolo dipendente deve essere stabilito in base alla retribuzione media mensile che si ottiene dividendo per tre l'importo complessivo dei vari emolumenti corrisposti nel trimestre, ivi compresa la mensilità trimestrale supplementare. Qualora, peraltro, la retribuzione del 4° trimestre, comprensiva della 13ª mensilità, superi nel totale l'importo di L. 366.600 x 3 = 1.099.800 si dovranno applicare 4 marche, l'ultima delle quali da annullare con la sigla « N », il cui valore sarà determinato sul valore medio che si ottiene dividendo per 4 l'importo della retribuzione complessiva come sopra formato. Nel settore delle aziende del credito, invece, il valore delle marche deve essere determinato computando ogni mese, in aggiunta alla retribuzione, un dodicesimo delle mensilità eccedenti le dodici, ad eccezione della tredicesima mensilità per la quale si seguono le norme comuni.

l'E.N.A.O.L.I. per tali lavoratori deve essere eseguito a mezzo del modulo Obg.-G.S.3;

d) dirigenti di aziende industriali e lavoratori dello spettacolo obbligatoriamente iscritti all'E.N.P.A.L.S. Il versamento dei contributi assicurativi base e per l'E.N.A.O.L.I., deve effettuarsi con il modulo Obg.-G.S.3;

e) apprendisti dipendenti da aziende artigiane (cfr. paragrafo 5).

11. - *L'acquisto delle marche assicurative deve essere effettuato a mezzo del modulo G.S.2 nel momento in cui esso viene consegnato all'ufficio incaricato (cassa Sede I.N.P.S., ufficio postale, banca autorizzata).*

L'importo totale delle retribuzioni in rapporto alle quali viene eseguito l'acquisto delle marche assicurative deve corrispondere a quello - da indicare nel quadro 1 del modulo G.S.2 - sul quale devono essere versati i contributi assicurativi in percentuale, (con le eccezioni di cui alla nota 1 a pag. 18).

Le marche assicurative debbono essere sempre acquistate per contanti.

Nell'ipotesi che l'ufficio incaricato della accettazione del modulo e della contemporanea riscossione dei contributi e vendita delle marche sia sprovvisto di tutte o di parte delle marche necessarie per la regolarizzazione delle tessere dei dipendenti, il datore di lavoro deve darne immediata notizia alla competente Sede dell'I.N.P.S., presso la quale dovrà in tal caso essere eseguita l'intera operazione di versamento dei contributi e di prelievo delle marche.

12. - Il datore di lavoro è tenuto ad applicare le marche sulle tessere per l'intero periodo cui si riferisce il versamento dei contributi a percentuale ed entro 10 giorni dalla scadenza del periodo stesso, tenendo presente che l'adempimento assicurativo si perfeziona soltanto dopo che le marche sono state applicate ed annullate sulla tessera di ciascun lavoratore.

La tessera assicurativa, non appena completa di marche e comunque non oltre cinque anni dalla data di emissione, deve essere consegnata alla competente Sede dell'I.N.P.S.

Nel caso, invece, che le marche applicate si riferiscano a periodi anteriori alla data di emissione della tessera, questa dovrà essere versata entro il quinquennio dalla data di annullamento della prima marca. Infatti le marche riferentisi a periodi anteriori di cinque anni dal versamento della tessera sono nulle e non possono essere rimborsate.

Contributi a percentuale.

13. - Il contributo per il Fondo di adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati (sia per la quota a carico del datore di lavoro sia per quella a carico del lavoratore) (1), nonché i contributi a percentuale dovuti per le assicurazioni tubercolosi e disoccupazione e per l'E.N.A.O.L.I., debbono essere calcolati sull'intero importo della retribuzione, determinata a norma di quanto precisato al paragrafo 8, effettivamente corrisposta ai lavoratori, senza alcuna limitazione massima di somma.

Ove la retribuzione sia inferiore al limite di L. 500 giornaliera, i contributi percentuali debbono essere calcolati sull'importo di L. 500 (minimale). Per gli apprendisti dipendenti da aziende non artigiane i contributi di cui al presente paragrafo sono compresi nelle marche di valore unico di cui al paragrafo 5. Per gli apprendisti dipendenti da aziende artigiane, nessun adempimento contributivo deve essere effettuato dalle aziende.

Ai fini della applicazione del minimale deve essere presa in considerazione la retribuzione complessiva corrisposta nell'intero periodo di paga. L'importo da considerare ai fini del calcolo dei contributi non deve essere, quindi, inferiore al prodotto che si ottiene moltiplicando per 500 il numero delle giornate di occupazione o comunque retribuite comprese nel periodo di paga.

Per le categorie per le quali siano stabilite tabelle di salari medi, la contribuzione deve essere calcolata sull'importo indicato nelle tabelle, salvo disposizioni particolari, semprechè tale importo

(1) Il versamento di tale contributo non è dovuto per il personale di cui al paragrafo 10, lettera a), con esclusione del personale dipendente da esattori e ricevitori delle imposte dirette, o lettera c), d), ed e).

sia pari o superiore alle L. 500 giornaliera. Nel caso contrario, il calcolo dei contributi dovrà essere effettuato in rapporto al minimale di contribuzione.

Per le retribuzioni corrisposte per l'intero periodo mensile, il minimale è pari al prodotto di L. 500 per 26 giornate (L. 13.000).

Nessun limite minimo deve essere applicato nei casi in cui ai lavoratori venga corrisposta soltanto l'integrazione dell'indennità di malattia dovuta per legge o per contratto, o una percentuale complessiva di retribuzione dovuta, per legge o per contratto, in caso di assenza per malattia, infortunio, ferie e sospensione parziale o totale dal lavoro.

14. - I contributi percentuali dovuti alla Cassa unica per gli assegni familiari, alla Cassa per il trattamento di richiamo alla armi degli impiegati e alla Cassa integrazione guadagni sono invece calcolati entro i limiti degli importi massimi e minimi di retribuzione (massimali e minimali) indicati nella tabella n. 9.

Nei settori dell'industria, dell'artigianato e della lavorazione del tabacco è consentito che il calcolo dei contributi sul massimale sia effettuato con riferimento alla retribuzione corrisposta nelle singole giornate di occupazione o di retribuzione, si tratti o no di periodi di paga interamente lavorati: il contributo è dovuto per tutte le giornate per le quali è stata corrisposta la retribuzione, entro il limite di 26, 13, 12 e 6 giornate rispettivamente per periodi di paga mensile, quindicinale, quattordicinale o settimanale.

Nessun limite minimo di retribuzione deve essere applicato nei casi in cui ai lavoratori venga corrisposta soltanto l'integrazione dell'indennità di malattia dovuta per legge o per contratto, o una percentuale complessiva di retribuzione dovuta, per legge o per contratto, in caso di assenza per malattia, infortunio, ferie o sospensione parziale o totale del lavoro.

III

TRATTENUTE A CARICO DEI DIPENDENTI CHE SIANO PENSIONATI DALL'I.N.P.S.

15. . Il datore di lavoro deve versare all'I.N.P.S., oltre quanto dovuto a titolo di contributi, le somme che, a norma di legge, è tenuto a trattenere sulla retribuzione dei propri dipendenti che siano titolari di pensioni di vecchiaia, di invalidità o di reversibilità:

— a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;

— a carico del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle Esattorie e Ricevitorie delle imposte dirette, trattamento integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria;

— a carico della Cassa nazionale per la previdenza marinara, del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, del Fondo di previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo e degli altri Fondi speciali di previdenza gestiti dall'I.N.P.S., sostitutivi dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;

— a carico dell'assicurazione facoltativa per l'invalidità e la vecchiaia.

A tal fine, il datore di lavoro deve attenersi alle seguenti istruzioni:

1) richiedere a ciascun lavoratore una dichiarazione scritta e firmata da cui risulti se sia o non sia pensionato a carico dello I.N.P.S.; tale dichiarazione va conservata dal datore di lavoro con ogni cura;

2) invitare, in caso di dichiarazione affermativa, il lavoratore ad esibire il certificato di pensione e registrare *sul libro matricola* i seguenti dati:

- a) numero e categoria del certificato di pensione;
- b) importo della rata mensile;
- c) importo della trattenuta giornaliera, determinata ai sensi del paragrafo seguente.

Non è soggetta a trattenuta la 13ª rata di pensione. Nessuna trattenuta deve essere effettuata sulle pensioni a carico dell'I.N.P.S. di qualunque categoria qualora l'importo mensile, al netto delle maggiorazioni per i figli a carico, sia inferiore o pari a:

— L. 5.000 mensili per le pensioni di invalidità e per quelle di vecchiaia i cui titolari siano ultrasessantacinquenni;

— L. 3.500 mensili per le pensioni di reversibilità e per quelle di vecchiaia i cui titolari siano di età inferiore a 65 anni.

16. *Nei riguardi dei titolari di pensione a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (certificati di categoria Vo, Io, So) la trattenuta deve essere effettuata in misura pari a un terzo del trattamento complessivo di pensione o, qualora la retribuzione sia inferiore all'importo della rata mensile della pensione, in misura pari ad un terzo della retribuzione.*

Sul frontespizio di ogni certificato di pensione, di seguito al cognome e nome del pensionato, il datore di lavoro troverà indicato l'importo da trattenere per ogni giornata di lavoro. In base a tale indicazione, per effettuare la trattenuta, egli dovrà:

a) determinare l'importo della retribuzione mensile, moltiplicando per 26 la paga giornaliera, per 4,33 la paga settimanale, per 2,16 la paga quattordicinale, per 2 la paga quindicinale, arrotondando per difetto alle cinque lire il prodotto relativo;

b) accertare se la retribuzione come sopra determinata sia superiore o inferiore all'importo della pensione;

c) nel primo caso, determinare la trattenuta mensile moltiplicando il numero delle giornate retribuite nel mese per l'importo della trattenuta giornaliera;

d) nel secondo caso, richiedere alla Sede provinciale dello I.N.P.S. di calcolare l'importo giornaliero della trattenuta, indi-

cando a questo fine i dati relativi alla retribuzione (periodo di paga ed importo) e, successivamente, determinare la trattenuta mensile moltiplicando il numero di giornate retribuite nel mese per l'importo della trattenuta giornaliera comunicato dalla Sede.

Non sono soggette ad alcuna trattenuta le pensioni di categoria Vo, Io, So, il cui certificato non rechi sul frontespizio l'indicazione dell'importo da trattenere per ogni giornata di lavoro.

Non sono inoltre soggette ad alcuna trattenuta le pensioni supplementari di categoria Vo/s, Io/s e So/s liquidate a favore di lavoratori che sono titolari di pensioni a carico di trattamenti di previdenza non gestiti dall'I.N.P.S. (per esempio, pensioni liquidate dallo Stato).

17. *Nei riguardi dei titolari di pensione a carico del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle Esattorie e Ricevitorie delle imposte dirette (certificati di categoria Vh, Ih, Fh), la trattenuta va effettuata nella stessa misura e con le norme previste, al paragrafo 16, per i titolari di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e, quindi, in ragione di un terzo del trattamento complessivo di pensione o, qualora la retribuzione sia inferiore all'importo della pensione, in misura pari ad un terzo della retribuzione.*

Ai titolari di pensione a carico:

— del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto (certificati di categoria Vt, It, Ft);

— del Fondo di previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo (certificati di categoria Vd, Id, Fd);

— della Gestione marittimi e della gestione speciale della Cassa nazionale della previdenza marinara (certificati di categoria Vm, Im, Vsm, Ism, Fm, Fsm);

— degli altri fondi speciali di previdenza gestiti dall'I.N.P.S. sostitutivi dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti: dipendenti da aziende elettriche private, del gas, dei pubblici servizi di telefonia (certificati di categoria Vel, Iel, Fel; Vg, Ig, Fg; Vf, If, Ff), la trattenuta deve essere effettuata

nella misura di *un quarto* del trattamento complessivo di pensione ovvero della retribuzione se questa sia di ammontare inferiore.

Per il raffronto tra l'importo della rata mensile di pensione, che è direttamente desumibile dal relativo certificato, e l'importo della retribuzione, quest'ultimo dovrà essere determinato in base ai criteri di calcolo indicati al paragrafo 16, lett. a).

La trattenuta sarà pertanto pari a un quarto di $1/26$ della rata mensile di pensione — ovvero a un quarto della retribuzione giornaliera come sopra determinata — moltiplicato per il numero delle giornate retribuite nel mese.

18. - Per i pensionati dell'assicurazione facoltativa per l'invalidità e la vecchiaia (categorie Io-bis e Vo-bis) la trattenuta mensile deve essere effettuata *soltanto nel caso in cui la pensione abbia decorrenza anteriore al 1° giugno 1952*. La decorrenza della pensione è indicata sul frontespizio del certificato.

La trattenuta, da effettuare qualunque sia l'importo della retribuzione, è pari:

— a L. 3500 per i pensionati per vecchiaia e per invalidità di età superiore a 65 anni;

— a L. 2200 per i pensionati per invalidità di età inferiore a 65 anni;

— a L. 1400 per i pensionati per vecchiaia di età inferiore a 65 anni.

IV

LE PRESTAZIONI

A) GLI ASSEGNI FAMILIARI

Gli aventi diritto. Esclusioni.

19. - Gli assegni familiari spettano a tutti coloro che, avendo persone di famiglia a carico, prestano lavoro retribuito alle dipendenze di altri, qualunque ne sia l'età, il sesso e la nazionalità.

Sono considerati lavoratori dipendenti anche i soci di società e di enti in genere cooperativi, anche di fatto, che prestano la loro attività per conto delle società e degli enti stessi. L'ammissione alla gestione degli assegni familiari dei soci di enti cooperativi è subordinata alla contemporanea esistenza delle tre seguenti condizioni:

1) assunzione del lavoro in proprio da parte dell'ente cooperativo e non da parte dei singoli soci;

2) conferimento all'ente cooperativo del prodotto o del ricavo del lavoro dei soci;

3) ripartizione del ricavato fra tutti i soci.

Nel caso di lavoratore che presti la sua opera presso aziende diverse, gli assegni spettano solo per l'attività principale (1).

Il lavoratore che non abbia diritto agli assegni familiari per l'attività principale, può ottenerli per l'attività secondaria, semprechè questa risulti esplicita presso un'azienda tenuta ad applicare le relative disposizioni.

Il lavoratore che espliciti più attività ha l'obbligo di notificare tale sua posizione ai vari datori di lavoro.

(1) Per attività principale deve intendersi quella che impegna per il maggior tempo le prestazioni del lavoratore e costituisce la fonte principale dei suoi guadagni.

20. - Sono esclusi dal diritto agli assegni familiari i lavoratori che siano:

- coniuge del datore di lavoro;
- parenti o affini entro il terzo grado del datore di lavoro con lui conviventi;
- domestici o addetti in genere ai servizi familiari (1);
- lavoranti a domicilio;
- occupati in attività secondaria rispetto ad altra principale e contemporanea in relazione alla quale già usufruiscono degli assegni familiari o di altro trattamento di famiglia considerato sostitutivo degli assegni.

Nei settori del credito, dell'assicurazione e dei servizi tributari sono esclusi dal diritto agli assegni familiari anche:

— gli ufficiali esattoriali e i messi notificatori dipendenti da esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, che esercitino, con carattere di assoluta prevalenza, altra professione;

— gli impiegati di appaltatori delle imposte di consumo e tasse affini non assunti direttamente dall'appaltatore e messi a sua disposizione dal Comune appaltante;

— i produttori liberi di piazza o di zona ovvero i produttori occasionali delle imprese, agenzie e sub-agenzie di assicurazione;

— i lavoratori occupati alle dipendenze di Casse rurali, agrarie ed enti ausiliari o di agenti di credito, che rivestano la qualità di socio dell'azienda in quanto a tale qualifica corrisponda una effettiva condizione di datore di lavoro, o che non dedichino all'azienda la propria attività con carattere di assoluta prevalenza o che non siano sottoposti ad un orario di lavoro a carattere continuativo giornaliero ed abbiano altro impiego a carattere continuativo presso altre aziende od enti o qualsiasi altra occupazione dalla quale ritraggano i mezzi principali per la esistenza.

(1) Non rientrano in questa esclusione gli autisti di cui alla nota (1) a pagina 11.

Le persone per le quali spettano gli assegni.

21. - Gli assegni familiari spettano:

I. *per la moglie* a carico, a condizione che non abbia redditi di qualsiasi natura superiori a L. 10.000 mensili (L. 13.000 per i proventi derivanti esclusivamente da pensione). Tra i redditi non debbono essere considerate le pensioni di guerra. Gli assegni spettano anche in caso di separazione legale, purchè il marito sia tenuto alla corresponsione degli alimenti;

II. *per il marito* a carico, che sia riconosciuto inabile permanentemente al lavoro in base ai criteri stabiliti per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e vecchiaia e che non abbia redditi di importo superiore ai limiti indicati al precedente punto I;

III. *per i figli* a carico di età inferiore agli anni 14 compiuti, ove si tratti di lavoratori aventi qualifica di operai, di età inferiore agli anni 18 ove si tratti di lavoratori aventi qualifica di impiegati.

Il limite di età per i figli degli operai è elevato a 18 anni a condizione che non svolgano attività comunque retribuita (1) e siano conviventi con il lavoratore richiedente (2).

Il limite di età può essere prorogato, sia che si tratti di figli di operai, sia che si tratti di figli di impiegati, fino agli anni 21 in caso di frequenza di scuole professionali o medie o universitarie (pubbliche o private) a condizione che i figli a carico non prestino lavoro retribuito (1).

Gli assegni familiari sono corrisposti senza alcun limite di età per i figli che si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro a causa di grave infermità di mente o di corpo.

I figli sono a carico quando il lavoratore provvede abitualmente, almeno in via prevalente, al loro mantenimento.

(1) Non è considerata attività retribuita quella prestata alle dipendenze di terzi come apprendista o come allievo dei corsi di addestramento per disoccupati o dei cantieri scuola di lavoro.

(2) La convivenza è stabilita di norma in base alle risultanze del certificato di stato di famiglia; essa non è richiesta nel caso in cui i minori siano ricoverati in istituti di cura o assistenza ed anche nella ipotesi in cui i minori siano studenti o invalidi.

Non si considerano a carico del lavoratore i figli che abbiano redditi personali di importo superiore a L. 10.000 mensili (L. 13.000 mensili per i proventi derivanti esclusivamente da pensione) e, qualora non convivano col lavoratore, quelli al cui mantenimento il lavoratore provveda con un concorso di importo inferiore alla misura degli assegni familiari che vengono richiesti.

Ai figli legittimi o legittimati sono equiparati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti, i figliastri anche naturali.

Per ottenere gli assegni familiari per i figli, il lavoratore richiedente deve comunque rivestire nei loro riguardi la *qualifica di capo-famiglia*.

La qualifica di capo-famiglia spetta in primo luogo al padre.

La madre può essere riconosciuta capo-famiglia ed ottenere quindi la erogazione degli assegni:

- 1) se coniugata, quando il marito:
 - sia morto
 - sia separato e non provveda al mantenimento della famiglia
 - abbia abbandonato la famiglia
 - sia invalido permanentemente al lavoro in base ai criteri stabiliti per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia o sia pensionato per vecchiaia (sono equiparati agli invalidi al lavoro gli ultra sessantenni che non abbiano redditi di importo superiore a L. 10.000 mensili o a L. 13.000 mensili se trattasi di proventi derivanti esclusivamente da pensione)
 - sia disoccupato (1) e non usufruisca delle speciali maggiorazioni dell'indennità o del sussidio straordinario di disoccupazione per i figli a carico, ovvero delle speciali quote per figli a carico spettanti agli allievi dei corsi professionali o dei cantieri scuola per disoccupati.

(1) Agli effetti della corresponsione degli assegni familiari per figli di lavoratori disoccupati, è considerato utile solo lo stato di disoccupazione che abbia determinato la iscrizione nelle prime due classi di disoccupati, prevista dalla vigente disciplina del collocamento.

— sia in servizio militare senza diritto a percepire un trattamento di famiglia ovvero a conservare in proprio gli assegni familiari

— sia detenuto in attesa di giudizio o per espiazione di pena

— sia assente perchè colpito da provvedimento di polizia;

2) se nubile, quando abbia prole non riconosciuta dal padre (o riconosciuta anche dal padre ove ricorra una delle ipotesi precedentemente indicate per le donne coniugate).

Nel caso in cui il padre dei minori si trovi in una delle condizioni sopra indicate (con eccezione del caso di separazione fra coniugi) e la madre non fruisca per essi degli assegni familiari, la qualifica di capo-famiglia può essere riconosciuta al lavoratore che dei minori stessi sia fratello, sorella, zio o nonno e che li abbia a carico.

Sono per tale effetto equiparati ai figli:

i fratelli e le sorelle (anche consanguinei ed uterini, compresi i figli naturali della madre).

i nipoti (in linea retta: figli di un figlio - o collaterale: figli di un fratello - compresi i figli naturali di una figlia o sorella nubile),

i pronipoti.

La qualifica di capo-famiglia può essere riconosciuta anche per i minori affidati dal Giudice tutelare o dal Tribunale dei minori e comunque per i minori regolarmente affidati dagli organi competenti ai sensi di legge (gli assegni spettano anche per i minori affidati alla moglie del lavoratore in epoca anteriore o posteriore al matrimonio e per i minori affidati al padre o alla madre del lavoratore), nonché per i minori nei riguardi dei quali il lavoratore eserciti funzioni di tutela, (con regolare atto di nomina a tutore) anche se non sussista un regolare atto di affidamento da parte del Giudice tutelare.

Nella stessa famiglia non è ammesso il riconoscimento della qualifica di capo-famiglia per figli o persone equiparate a carico a più di una persona, anche se la richiesta si riferisca a minori diversi.

IV - per i genitori che siano in età superiore agli anni 60, per il padre, e agli anni 55, per la madre, ovvero siano riconosciuti permanentemente invalidi al lavoro in base ai criteri stabiliti per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia.

La concessione degli assegni è subordinata inoltre alle condizioni che i genitori:

— non abbiano redditi di qualsiasi natura superiori complessivamente a L. 10.000 mensili per un solo genitore e a L. 15.000 mensili per entrambi i genitori (tali limiti sono elevati rispettivamente a L. 13.000 e a L. 20.000 ove si tratti di redditi di sole pensioni);

— nè l'uno nè l'altro dei genitori percepisca un trattamento di famiglia per il coniuge;

— il lavoratore concorra al loro mantenimento in maniera continuativa e in misura sufficiente. Il concorso al mantenimento dei genitori deve essere comunque di importo non inferiore a quello degli assegni familiari che vengono richiesti.

Se più figli concorrono al mantenimento dei genitori, gli assegni familiari spettano ad uno solo dei figli e, in caso di disaccordo fra essi, al maggiore in età.

Sono equiparati ai genitori quelli naturali, il patrigno, la matrigna, gli adottanti, gli affilianti, coloro cui il lavoratore richiedente sia stato regolarmente affidato dagli organi competenti ai sensi di legge.

Gli assegni non spettano per i suoceri anche se nei loro confronti ricorrano le condizioni previste per i genitori.

V - per gli altri ascendenti in linea diretta (nonni, ecc.), purchè sussistano le condizioni indicate al punto IV per i genitori e il richiedente percepisca già gli assegni familiari per il genitore che da essi discende ovvero il genitore stesso sia morto.

22. - Nella determinazione dei redditi delle persone per le quali vengono richiesti gli assegni familiari non deve essere tenuto conto delle pensioni dirette di guerra o per infortunio sul lavoro o malattia professionale, o concesse dallo Stato per causa di servizio, nè della 13ª rata di pensione. Non deve essere tenuto conto

nemmeno dell'assegno attribuito dallo Stato ai ciechi civili e del sussidio ai profughi.

Gli assegni familiari non spettano per le persone per le quali un altro familiare percepisca le indennità giornaliere familiari per tubercolosi o le maggiorazioni dell'indennità o del sussidio straordinario di disoccupazione o del sussidio ai profughi o le particolari quote per figli a carico previste a favore degli allievi dei cantieri scuola o dei corsi professionali.

23. - Gli assegni familiari non spettano per le persone a carico che risiedono fuori del territorio della Repubblica, (salve specifiche deroghe di legge per determinati Stati), nè per quelle ricoverate in istituti di cura e di assistenza per le quali non venga corrisposta una retta d'importo per lo meno pari a quello degli assegni che vengono richiesti. Sono quindi escluse le persone ricoverate in istituti di cura o sanatori a carico delle speciali assicurazioni obbligatorie.

Riconoscimento del diritto agli assegni.

24. - Il diritto agli assegni deve essere accertato direttamente a cura dell'azienda nei casi indicati nella tabella 2 in base alla documentazione presentata dal lavoratore e in conformità alle norme riportate nei paragrafi 19 e successivi.

Nei casi invece indicati nella tabella 3 l'accertamento del diritto è riservato all'I.N.P.S. (al quale il lavoratore deve presentare speciale domanda corredata dai prescritti documenti) e i datori di lavoro non debbono procedere ad alcun pagamento se non in base a speciale autorizzazione rilasciata dalla competente Sede dell'I.N.P.S., quella cioè nella cui circoscrizione territoriale risiede la persona per la quale vengono richiesti gli assegni.

25. - Le autorizzazioni rilasciate dall'I.N.P.S. hanno validità per il periodo su di esse esplicitamente indicato. Nel caso in cui la validità dell'autorizzazione sia superiore ad un anno dalla data del rilascio, il lavoratore interessato ha l'obbligo di rinnovare annualmente il certificato di stato di famiglia e di consegnarlo al datore di

lavoro per il successivo inoltro alla competente Sede dell'I.N.P.S.

Eventuali pagamenti di assegni familiari effettuati dalle aziende senza la prescritta autorizzazione od oltre i limiti di tempo in essa stabiliti, non sono riconosciuti validi e quindi non sono ammessi a rimborso dalle Sedi dell'I.N.P.S.

26. - Il datore di lavoro ha l'obbligo di registrare, per ciascun lavoratore, sul libro matricola o su documento equipollente, il numero delle persone a carico per le quali vengono corrisposti gli assegni - distintamente per: coniuge, figli ed equiparati, ascendenti - nonché gli estremi delle autorizzazioni rilasciate dall'I.N.P.S.

La documentazione.

27. - Documento fondamentale per ogni richiesta di assegni familiari è il *certificato di stato di famiglia*, rilasciato dai Comuni sull'apposito modulo (Mod. A.F. s.f.), in duplice copia. Non sono considerati conviventi con il richiedente i congiunti che non risultano inclusi nel suo stato di famiglia.

La documentazione ha - di norma - la validità di un anno; inoltre è esente da bollo (Legge 14.7.1959, n. 515).

La documentazione da presentare nelle varie ipotesi contemplate nelle tabelle 2 e 3 è quella indicata nelle tabelle medesime in corrispondenza dei singoli casi ipotizzati.

28. - Nel caso di richiesta degli assegni per *periodi di assenza dal lavoro*, a norma delle disposizioni riportate nei successivi paragrafi 30, 31 e 32, la documentazione prescritta è la seguente:

- per il periodo di congedo matrimoniale: certificato di matrimonio;
- per il caso di infortunio, malattia professionale, malattia, ricovero per tubercolosi, gravidanza o puerperio: dichiarazione di assistenza da parte del competente Istituto assicuratore, ovvero certificato medico. In particolare nei casi di malattia di durata non superiore ai tre mesi sono ritenute sufficienti le cartoline con le quali i medici dell'I.N.A.M. comunicano alle aziende le date di inizio e di termine della malattia;
- per il caso di richiamo alle armi: certificato della competente autorità militare.

29. - Tutti i certificati che il lavoratore è tenuto a presentare al datore di lavoro per ottenere gli assegni familiari devono essere trattenuti dall'azienda a disposizione dell'I.N.P.S. e dei funzionari addetti alla vigilanza. Una delle due parti dello speciale modulo del certificato di stato di famiglia deve essere, peraltro, trasmesso allo I.N.P.S., al quale devono anche essere trasmessi tutti i documenti che il lavoratore eventualmente presenti al fine di ottenere gli assegni nei casi per i quali è prescritto il rilascio di apposita autorizzazione dell'I.N.P.S.

All'atto dell'interruzione del rapporto di lavoro (per licenziamento, dimissioni o altro) l'azienda deve restituire al lavoratore i documenti e le autorizzazioni rilasciate dall'I.N.P.S. che siano ancora validi.

Periodi per i quali spettano gli assegni.

30. - Gli assegni familiari spettano per tutti i periodi di lavoro prestati presso l'azienda.

31. - Gli assegni familiari sono dovuti anche per i periodi di *prova, ferie, congedo matrimoniale retribuito* (1), *preavviso*, anche se sostituito dalla relativa indennità (2), nonché per i *giorni festivi*, escluse le domeniche, previsti dalla legge.

32. - La corresponsione degli assegni familiari deve essere continuata a cura del datore di lavoro anche nelle seguenti ipotesi, a condizione che risulti un rapporto di dipendenza di almeno una settimana, realizzato anche presso più di un datore di lavoro, entro i 30 giorni precedenti il verificarsi dell'evento che dà luogo al diritto alla prosecuzione del beneficio (3) e previa comunicazione alla competente Sede dell'I.N.P.S.:

(1) Per i settori dell'industria, dell'artigianato e della lavorazione della foglia di tabacco o limitatamente al periodo previsto dal C. C. 31 maggio 1941, il congedo è retribuito a carico della Casa assegni familiari, con le modalità di cui ai paragrafi 42 e seguenti.

(2) Gli assegni familiari sono dovuti anche se l'indennità viene corrisposta ai familiari di lavoratore deceduto.

(3) Nei settori del credito, dell'assicurazione e dei servizi tributari appaltati gli assegni familiari spettano per tutto il periodo in cui dura il rapporto di lavoro anche oltre i limiti stabiliti per le singole ipotesi nel presente paragrafo.

a) in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale indennizzabili a norma delle vigenti disposizioni sulle relative assicurazioni obbligatorie, durante il periodo della inabilità temporanea (compresi i periodi di carenza) fino ad un massimo di tre mesi. Per le persone non comprese nelle assicurazioni predette, l'infortunio sul lavoro e la malattia professionale sono considerati come malattia (v. successiva lettera b);

b) in caso di assenza dal lavoro per malattia, per tutto il periodo in cui sia corrisposto il sussidio per malattia o sia continuata, in tutto o in parte, la corresponsione della retribuzione dal datore di lavoro. Qualora il lavoratore non abbia diritto al sussidio per motivi estranei al riconoscimento della infermità o non abbia titolo alla continuazione della retribuzione, la corresponsione degli assegni può essere continuata fino ad un massimo di tre mesi.

Se la malattia è causa di interruzione del rapporto di lavoro gli assegni sono corrisposti per la durata di essa fino ad un massimo di tre mesi;

c) in caso di ricovero in sanatorio, ospedale, ecc., a carico dell'assicurazione obbligatoria per la tubercolosi, per tutto il periodo nel quale viene corrisposta la retribuzione o il sussidio di malattia, o, nel caso in cui il lavoratore all'atto del ricovero non abbia diritto alla retribuzione o al sussidio di malattia, fino ad un massimo di tre mesi (la prosecuzione degli assegni familiari a favore dei lavoratori ricoverati esclude che essi possano percepire l'indennità giornaliera a carico dell'assicurazione per la tubercolosi; al lavoratore spetta comunque la facoltà di scegliere il trattamento più favorevole);

d) in caso di assenza dal lavoro per gravidanza o puerperio, per tutti i periodi di astensione dal lavoro, obbligatoria o facoltativa, precedente o successiva al parto, consentiti dalla vigente legislazione.

Nei casi predetti, qualora ricorrano più di una delle condizioni previste per la corresponsione degli assegni, si tiene conto di quella più favorevole al lavoratore.

Nei casi previsti alle lettere b) e d) la corresponsione degli assegni deve essere interrotta, anche prima della scadenza dei periodi massimi consentiti, ove il rapporto di lavoro venga a cessare

(ad es. per cessazione dell'attività dell'azienda, fine del lavoro stagionale, scadenza del periodo di preavviso, ecc.) salvo quanto sopra precisato per il caso di interruzione del rapporto di lavoro a causa di malattia;

e) in caso di richiamo alle armi, per il periodo in cui viene continuata la corresponsione della retribuzione in tutto o in parte per obbligo di legge o per contratto collettivo. Per i lavoratori impiegati, aventi diritto al trattamento di richiamo previsto dalla legge 10 giugno 1940, n. 653, il pagamento degli assegni fa parte del trattamento di richiamo, secondo quanto è chiarito nel successivo paragrafo 57;

f) in caso di contrazione di orario lavorativo per il quale compete l'integrazione salariale (v. pag. 49).

Decorrenza e cessazione del diritto agli assegni

33. - La corresponsione degli assegni familiari deve essere effettuata con decorrenza dalla data in cui si verificano le condizioni stabilite per il riconoscimento del diritto (nascita di figli, celebrazione di matrimonio, affidamento di esposti, ecc.), se al capo famiglia spettino assegni giornalieri e dall'inizio, invece, del periodo di paga nel corso del quale si verificano le condizioni stesse, negli altri casi. Correlativamente, la corresponsione degli assegni deve cessare con effetto dal giorno in cui vengono a mancare le condizioni stabilite per il riconoscimento del diritto (decesso della persona a carico, compimento del limite di età per i figli o equiparati a carico, ecc.), se al capo famiglia spettino assegni giornalieri e dalla fine, invece, del periodo di paga nel corso del quale è venuto a verificarsi l'evento che ha determinato la cessazione del diritto, negli altri casi.

34. - Le richieste di assegni familiari arretrati possono essere accolte limitatamente al periodo di un anno precedente al mese in cui viene formulata la domanda.

Per i pagamenti subordinati alla speciale autorizzazione dello I.N.P.S. le date, iniziale e finale, della erogazione debbono essere stabilite in base alle indicazioni contenute nello speciale foglio di autorizzazione.

Determinazione dell'importo degli assegni da corrispondere.

35. - L'importo degli assegni familiari spettante a ciascun capo famiglia deve essere determinato in base alle misure indicate per ciascun settore nelle tabelle allegate alle presenti istruzioni, tenendo conto della qualifica professionale del richiedente, della durata dell'occupazione, del rapporto di parentela od altro che unisce le persone a carico al richiedente e del numero di esse.

36. - Per quanto concerne la qualifica professionale dei richiedenti, è da tenere presente che sono da considerarsi impiegati coloro che prestano la loro collaborazione alle dipendenze dell'imprenditore in mansioni direttive, di concetto o di ordine - che escludono ogni prestazione semplicemente di mano d'opera. A tutti gli altri lavoratori deve essere attribuita la qualifica di operai (1).

37. - Per quanto concerne il calcolo dell'importo degli assegni familiari in rapporto alla durata dell'occupazione, è da tenere presente che ai lavoratori retribuiti a giornata e a quelli che, pur avendo un rapporto di lavoro a carattere continuativo, prestino la loro attività per un numero di giornate inferiore a quello compreso in ciascun periodo di paga, debbono essere corrisposti tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro effettivamente compiute (2).

(1) Nel settore del commercio vige una speciale classificazione del personale in due categorie: A, per la quale vale il trattamento previsto per gli impiegati, B, per la quale vale il trattamento previsto per gli operai. Vedi pag. 71.

La qualifica impiegatizia od operaia del lavoratore deve essere tenuta presente (oltre che per determinare, nel settore artigiano, la misura degli assegni) per l'applicazione dello norme che disciplinano, in tutti i settori, la concessione degli assegni familiari per i figli o equiparati in età da 14 a 18 anni o i criteri da seguire per l'accertamento di eventuali stati di invalidità da cui dipende il diritto agli assegni. La distinzione di qualifica è rilevante anche ai fini della norma riportata alla nota (2).

(2) Nei settori dell'industria, dell'artigianato e della lavorazione della foglia di tabacco vige la particolare norma secondo la quale entro ciascun periodo di pagamento della retribuzione gli assegni base corrispondenti spettano per intero, qualunque sia il numero delle giornate di lavoro prestate, qualora permanga la continuità del rapporto di lavoro e il lavoratore abbia compiuto almeno 24 ore di lavoro effettivo nella settimana, 48 nella quattordicina, 52 nella quindicina e 104 nel mese, se avente qualifica operaia, ovvero 30 ore di lavoro effettivo nella

In ogni caso non possono essere corrisposti più di 6 assegni giornalieri in una settimana, 12 in una quattordicina, 13 in una quindicina, 26 in un mese.

Pagamento degli assegni.

38. - Il pagamento degli assegni familiari agli aventi diritto deve essere eseguito dal datore di lavoro alla fine di ogni periodo di paga, sulla base dei documenti e delle autorizzazioni prescritti e di cui ai paragrafi precedenti.

39. - Di ogni pagamento eseguito l'azienda deve prendere nota sul libro paga o documento equipollente.

40. - Le ricevute rilasciate dai lavoratori per le somme percepite a titolo di assegni familiari sono esenti da tassa di bollo.

settimana, 60 nella quattordicina, 65 nella quindicina e 130 nel mese, se avente qualifica impiegatizia. Qualora la durata del lavoro compiuto entro ciascun periodo di pagamento della retribuzione risulti inferiore ai limiti predetti, spettano tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro effettivamente prestate.

Nell'ipotesi, peraltro, di periodi di paga ultrasettimanali (quattordicinali, quindicinali, mensili) nel corso dei quali non vengano realizzati i minimi di ore effettivamente lavorate sopraspecificati, la corresponsione degli assegni familiari deve essere effettuata avendo riguardo a ciascuna settimana intera di calendario compresa nel periodo di paga adottato dall'azienda ed erogando, quindi, l'intero assegno base settimanale (6 assegni) per ogni settimana nella quale è stato raggiunto il minimo di 24 o 30 ore di lavoro effettivo (a seconda che si tratti di operai o di impiegati) e tanti assegni giornalieri per quanti sono i giorni di effettivo lavoro compiuto nelle settimane nelle quali il predetto minimo di ore non sia stato raggiunto.

Qualora il rapporto di lavoro abbia avuto inizio o termine nel corso del periodo di paga ultrasettimanale, fermo restando il principio di erogare tanti assegni giornalieri per quanto sono le giornate di effettivo lavoro nella settimana in cui ha avuto luogo l'assunzione o il licenziamento, per le restanti settimane del periodo di paga la corresponsione degli assegni familiari deve essere effettuata sulla base del criterio enunciato nel comma precedente.

Qualora nel corso del periodo di paga il lavoratore si sia assentato arbitrariamente per uno o più giorni, gli assegni non spettano per le giornate di assenza arbitraria.

Termine per la richiesta di rimborso degli assegni corrisposti ai dipendenti.

41. - L'azione dei datori di lavoro per ottenere il rimborso degli assegni familiari corrisposti ai dipendenti o della eccedenza eventualmente risultante a loro favore fra prestazioni erogate e somme dovute all'I.N.P.S. si prescrive nel termine di due anni dalla scadenza del periodo di paga cui gli assegni si riferiscono.

**B) L'ASSEGNO PER CONGEDO MATRIMONIALE
AGLI OPERAI DELL'INDUSTRIA, DELL'ARTIGIANATO
E DELLA LAVORAZIONE DELLA FOGLIA DI TABACCO**

42. - Agli operai ed alle operaie dipendenti da aziende industriali, artigiane ed esercenti la lavorazione della foglia di tabacco spetta, in occasione del matrimonio, un assegno per congedo matrimoniale a carico della Cassa per gli assegni familiari in misura pari a sette giornate di paga. Il calcolo deve essere eseguito sulla base del guadagno medio giornaliero realizzato dal lavoratore interessato negli ultimi due periodi di paga che precedono l'inizio del congedo, ovvero - per i lavoratori retribuiti a periodi superiori alla settimana - nell'ultimo periodo di paga.

Il calcolo del guadagno medio giornaliero deve essere eseguito dividendo la retribuzione complessiva corrisposta nel periodo considerato per il numero delle giornate di lavoro effettivamente compiute; qualora l'assegno risultante da tale computo sia inferiore alla retribuzione minima contrattuale spettante per 48 ore di lavoro, deve essere integrato fino a raggiungere tale importo.

Nella determinazione della misura dell'assegno per congedo matrimoniale debbono escludersi i ratei di retribuzione relativi alle ferie e alla gratifica natalizia.

L'ammontare dell'assegno per congedo matrimoniale agli operai non è soggetto a contribuzione ai fini assicurativi e previdenziali.

43. - L'assegno spetta unicamente ai lavoratori occupati che fruiscono effettivamente del congedo matrimoniale e deve essere corrisposto all'atto della concessione del congedo. Si deve fare tut-

tavia ugualmente luogo alla corresponsione dell'assegno, quando il dipendente, ferma restando l'esistenza del rapporto di lavoro, non sia comunque in servizio per un qualunque giustificato motivo. L'assegno è dovuto anche all'operaia che si dimetta per contrarre matrimonio.

L'assegno spetta ad entrambi i coniugi ove si trovino nelle condizioni per averne diritto.

44. - I lavoratori sono tenuti a presentare al datore di lavoro il certificato di matrimonio entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di celebrazione del matrimonio stesso.

La richiesta di rimborso delle somme corrisposte a titolo di assegno per congedo matrimoniale deve essere presentata dal datore di lavoro entro il termine di un anno dalla data dell'effettuato pagamento dell'assegno - pena la decadenza del diritto - corredata dalla relativa certificazione di matrimonio, rilasciata entro il termine sopra indicato di 60 giorni dalla data di celebrazione.

C) IL TRATTAMENTO DI RICHIAMO ALLE ARMI DEGLI IMPIEGATI PRIVATI (1)

Gli aventi diritto.

45. - Hanno diritto al trattamento di richiamo alle armi i lavoratori di aziende private che all'atto del richiamo risultino occupati con qualifica di impiegato a norma del R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825 (2) o anche con diversa qualifica, purchè sia ad essi assicurato, per contratto collettivo di lavoro o norme equiparate o regolamento organico, un trattamento per il caso di richiamo alle armi equivalente o superiore a quello previsto dal decreto citato (3).

(1) Nei settori del commercio e delle professioni e arti il pagamento del trattamento di richiamo alle armi agli impiegati non deve essere eseguito dalla azienda, ma viene effettuato direttamente dall'I.N.P.S. Nessun adempimento è richiesto in proposito da parte delle aziende, oltre il rilascio del certificato di occupazione che il richiamato deve presentare all'I.N.P.S. a corredo della domanda di trattamento.

(2) La qualifica di impiegati è riconosciuta a coloro che esercitano funzioni di collaborazione, tanto di concetto che di ordine, eccettuata ogni prestazione che sia semplicemente di mano d'opera (R. D. L. citato in testo, art. 1).

(3) Il trattamento di richiamo, previsto dal R. D. L. 13 novembre 1924, n. 1825, consiste nella conservazione del posto e nella corresponsione per il periodo di tre mesi di una indennità mensile pari alla retribuzione ordinaria.

46. - Il trattamento di richiamo alle armi spetta, per tutto il periodo di richiamo, anche agli impiegati in prova e a quelli con contratto a termine, mentre in caso di rapporto di lavoro stagionale è limitato alla durata del contratto.

47. - Il trattamento spetta in caso di richiamo alle armi nelle forze armate per qualunque esigenza.

Il trattamento spetta anche a coloro che vengano trattenuti alle armi dopo il compimento del normale servizio di leva.

Sono ammessi ad usufruire del trattamento anche coloro che in caso di esigenze di carattere eccezionale:

a) si arruolino volontariamente, anche per anticipo di leva;

b) vengano chiamati per la prima volta a prestare servizio militare dopo essere stati riformati o dispensati dagli obblighi di leva perchè residenti all'estero;

c) vengano chiamati alle armi dopo essere stati dimessi dal servizio militare perchè dichiarati abili ai soli servizi sedentari o perchè ammessi a congedo provvisorio in attesa del congedo anticipato.

Sono assimilate a congedo, e non danno quindi diritto alla prosecuzione del trattamento di richiamo, le licenze militari straordinarie illimitate e le licenze straordinarie di durata non inferiore a 30 giorni.

Le licenze per convalescenza, conseguente a ferite riportate in azioni di guerra o a malattie contratte per causa di servizio, sono indennizzabili per tutta la loro durata; le altre licenze per convalescenza danno diritto al trattamento di richiamo solo per il primo mese. Sono indennizzabili, infine, le licenze di rimpatrio, di durata pari a 60 giorni.

Le prestazioni.

48. - Il trattamento di richiamo alle armi consiste:

1) nella corresponsione di una indennità, nella misura indicata al successivo paragrafo 51;

2) nella corresponsione degli assegni familiari per le persone a carico, alle condizioni e secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 57;

3) nella continuazione del versamento dei contributi per l'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti e per il relativo Fondo di adeguamento delle pensioni o per altre forme di previdenza sostitutive o integrative di tale assicurazione, secondo le modalità indicate nei paragrafi 58, 59 e 60.

49. - Il lavoratore, che al momento del richiamo prestava servizio presso più datori di lavoro, ha diritto al trattamento di richiamo in relazione al totale delle retribuzioni percepite presso i diversi datori di lavoro. Al relativo pagamento provvede il datore di lavoro presso cui il richiamato prestava l'attività principale, previa presentazione da parte del richiamato medesimo di apposita dichiarazione degli altri datori di lavoro.

50. - Il trattamento spetta per tutto il periodo di richiamo o di servizio militare equiparato e cioè, di norma, fino al congedamento. Per coloro che siano dichiarati dispersi, il trattamento spetta per i tre mesi successivi alla data di dispersione. Per coloro che siano catturati prigionieri, il trattamento compete per tutto il tempo della prigionia e, di norma, fino al congedamento.

Il diritto al trattamento di richiamo ha termine in caso di cessazione completa dell'attività dell'azienda.

In caso di fallimento dell'azienda, il trattamento spetta fino alla data di chiusura del fallimento.

L'indennità di richiamo.

51. - L'indennità di richiamo è pari:

a) per i primi due mesi, alla intera retribuzione civile;

b) per il periodo successivo:

alla differenza tra la retribuzione civile e il trattamento militare, per gli ufficiali e sottufficiali e gli appartenenti alle forze ar-

male (es. carabinieri, guardie di finanza), il cui trattamento sia superiore a quello dovuto ai soldati e graduati dell'esercito;

all'intera retribuzione civile per gli altri richiamati.

A coloro i quali siano trattenuti alle armi, l'indennità spetta sempre nella misura di cui alla lettera b), anche per i primi due mesi successivi alla data di cessazione del servizio di leva.

52. - Ai fini del calcolo della indennità di richiamo, la retribuzione civile è costituita dallo stipendio, da tutte le indennità continuative di ammontare determinato, dalle provvigioni, dai premi di produzione e dalle partecipazioni agli utili e, in genere, da tutti gli elementi considerati come costitutivi della retribuzione dai contratti collettivi di lavoro: deve quindi tenersi conto anche di 1/12 della tredicesima mensilità e delle altre mensilità eccedenti le dodici.

Se il dipendente è remunerato, in tutto o in parte, a provvigione, con premi di produzione o di partecipazione, l'indennità è calcolata sulla media dell'ultimo triennio ovvero, nel caso in cui l'impiegato non abbia compiuto tre anni di servizio, sulla media del periodo di servizio prestato.

La retribuzione civile da computare è pari all'importo accertato ai fini dell'imposta di ricchezza mobile all'atto del richiamo, tenendo conto degli aumenti periodici della retribuzione, successivi all'accertamento di questa ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, dovuti in base a legge o a contratto collettivo e a norme equiparate o a regolamento interno, nonché degli aumenti disposti con provvedimento della competente autorità.

53. - Il trattamento economico militare da detrarre dalla retribuzione civile ai fini del calcolo della indennità di richiamo spettante agli ufficiali, sottufficiali e appartenenti alle forze armate il cui trattamento sia superiore a quello dovuto ai soldati e graduati dell'Esercito, è costituito dallo stipendio, dalle quote di aggiunta di famiglia e da 1/12 della tredicesima mensilità militare.

54. - Dall'importo della indennità di richiamo, calcolata a norma dei precedenti paragrafi, devono essere trattenute:

a) le quote dei contributi previdenziali a carico del lavoratore conformemente ai criteri precisati nel successivo paragrafo 60;

b) le somme dovute per imposta di ricchezza mobile e per imposta complementare, calcolate, secondo le aliquote stabilite dalle norme in vigore, sull'importo dell'indennità al netto delle trattenute di cui alla lettera a).

La cifra residua rappresenta la indennità netta da pagare al richiamato.

55. - Le indennità di richiamo con gli assegni familiari eventualmente dovuti (ai sensi del successivo paragrafo 57) debbono essere pagati alla fine di ciascun mese, a cura dell'azienda, al richiamato (1).

56. - Le indennità di richiamo si prescrivono nel termine di due anni dalla fine del richiamo, tenendo conto delle sospensive previste dalle disposizioni legislative.

Gli assegni familiari.

57. - Gli assegni familiari per le persone a carico spettano:

a) *per intero* nel caso in cui gli emolumenti militari percepiti dal richiamato siano di importo non superiore a quello della retribuzione civile;

b) in misura *ridotta* nel caso in cui gli emolumenti militari siano di importo superiore alla retribuzione civile; l'importo spettante è, in tale ipotesi, pari all'eventuale differenza fra l'importo della retribuzione civile aumentato degli assegni e quello degli emolumenti militari.

Gli assegni familiari *non spettano* qualora la retribuzione civile, aumentata degli assegni stessi, sia di importo inferiore al trattamento militare.

(1) Per i richiamati che vengano dichiarati dispersi o catturati prigionieri il pagamento è continuato, nell'ordine esclusivo, a favore dei figli, della moglie e dei genitori viventi a carico.

La continuazione del versamento dei contributi.

58. - Per i lavoratori richiamati alle armi soggetti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti le aziende debbono provvedere, oltre che al versamento dei relativi contributi base e di adeguamento e dei contributi dovuti ad eventuali fondi integrativi di previdenza, anche al versamento dei contributi base ed integrativi relativi all'assicurazione per la tubercolosi (1).

Per i lavoratori non soggetti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, deve essere provveduto al versamento dei contributi dovuti agli speciali fondi di previdenza sostitutivi di tale assicurazione.

Per tutti i lavoratori richiamati deve essere provveduto, inoltre, al versamento del contributo assegni familiari.

59. - I contributi per i lavoratori richiamati alle armi debbono essere calcolati sull'importo della retribuzione civile che spetterebbe al richiamato se fosse in servizio.

Le modalità per il versamento dei contributi indicati al paragrafo precedente sono quelle applicate per il personale in genere dell'azienda.

Per le categorie per le quali i contributi assicurativi base debbono essere versati a mezzo marche, l'azienda deve quindi provvedere all'acquisto - con le comuni modalità - di marche assicurative comprensive del contributo per l'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti e del contributo per l'assicurazione tubercolosi e alla loro applicazione sulle singole tessere personali.

Alla fine del richiamo di ciascun dipendente, la relativa tessera assicurativa deve essere versata alla competente Sede dell'I.N.P.S.

Per il versamento degli altri contributi per i quali si applica il sistema di cui al modulo di denuncia G.S.2, l'azienda deve includere i dati relativi ai lavoratori alle armi nel quadro 1 di detto

(1) Il contributo per l'assicurazione tubercolosi deve essere versato anche per i richiamati alle armi - pur non essendo per essi dovuto - in quanto i sistemi in uso ne comportano il versamento ogni qual volta sia dovuto il contributo all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti. Il relativo importo viene tuttavia annullato a tutti gli effetti.

modulo unitamente ai dati concernenti il personale in servizio presso l'azienda, ai fini del calcolo dei contributi da esporre nel quadro 2.

In particolare occorre tener presente che:

a) le aziende appartenenti al settore del commercio e delle professioni ed arti nel quale la liquidazione del trattamento di richiamo viene effettuata agli interessati direttamente dalle Sedi dell'I.N.P.S., non debbono comprendere nel mod. G.S.c.2 i dati relativi ai dipendenti richiamati;

b) le aziende del settore industria aventi dipendenti iscritti a fondi speciali di previdenza sostitutivi dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti debbono comprendere i dati relativi ai dipendenti richiamati soltanto nella voce «Retribuzioni nei limiti del massimale» del quadro 1 del mod. G.S.2 (f.s.). Ciò ai soli fini del pagamento del contributo dovuto alla Cassa assegni familiari;

c) per le aziende del settore del credito, dell'assicurazione e dei servizi tributari appaltati che abbiano dipendenti iscritti a fondi speciali di previdenza sostitutivi dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti valgono le stesse norme per le aziende indicate alla lett. b) con l'avvertenza che, date le diverse modalità di compilazione del quadro 1 del mod. G.S.2, le aziende del credito e dell'assicurazione dovranno comprendere il personale richiamato nella colonna 7 del mod. G.S.a.2 (f.s.), mentre le aziende esattoriali o daziarie nella colonna 6 dei rispettivi mod. G.S.2-Es. e G.S.2-Dz.

60. - Le quote di contributi previdenziali che, a norma di legge, gravano sul lavoratore devono emere trattenute dall'azienda sulla indennità di richiamo. Esse riguardano:

a) il fondo adeguamento pensioni;

b) l'eventuale fondo previdenziale sostitutivo o integrativo dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (nel caso di fondo di previdenza sostitutivo, la trattenuta deve essere limitata alla differenza tra la quota a carico del lavoratore e quella cui il medesimo sarebbe stato tenuto nel caso di sua assoggettabilità alle norme sull'assicurazione obbligatoria).

61. - Qualora la retribuzione militare sia superiore alla retribuzione civile complessiva e l'impiegato, che in questo caso non ha diritto ad alcuna indennità di richiamo, non provveda a rimettere la quota dei contributi a suo carico al datore di lavoro, questi limita il versamento dei contributi alla quota da lui dovuta. Il versamento è comunque subordinato al rinnovo periodico della documentazione militare.

La documentazione.

62. - Per ottenere il trattamento di richiamo deve essere presentato al datore di lavoro un documento dell'autorità militare attestante la posizione militare, che dà diritto al trattamento, la relativa decorrenza e il grado militare rivestito.

In caso di arruolamento volontario e nelle altre ipotesi indicate alle lettere b) e c) del paragrafo 47, nel documento deve risultare che il servizio militare è determinato da esigenze di carattere eccezionale.

Il documento, che ha lo scopo di certificare la continuità del servizio e i mutamenti di grado eventualmente intervenuti nel frattempo, è valido, per l'erogazione del trattamento di richiamo, fino ad un massimo di 90 giorni e deve essere rinnovato ad ogni sua scadenza.

Adempimenti dell'azienda.

63. - Di tutte le somme anticipate per conto della Cassa impiegati richiamati (indennità di richiamo, contributi a qualsiasi titolo dovuti per i lavoratori richiamati alle armi) l'azienda ottiene il rimborso riportando nell'apposito rigo del quadro 3 (« Somme a debito dell'I.N.P.S. ») del modulo G.S.2, il totale del quadro « Trattamento corrisposto a n.º impiegati richiamati ».

Nella seconda parte di quest'ultimo quadro l'azienda deve elencare i nominativi dei dipendenti ammessi alla concessione del trattamento di richiamo, con l'indicazione per ciascuno del grado militare rivestito, della data di inizio e di quella di cessazione del servizio militare.

Le somme trattenute per imposta di ricchezza mobile o imposta complementare nonché per contributi dovuti per forme previdenziali integrative o sostitutive dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia, e i superstiti, debbono essere versate a cura dell'azienda all'Erario o rispettivamente agli enti previdenziali competenti, secondo le modalità in uso per i dipendenti in servizio.

DI LE INTEGRAZIONI GUADAGNI

Stato di applicazione delle norme.

64. - Le norme sulla Cassa integrazione trovano applicazione nei confronti degli operai dipendenti da imprese industriali, nazionali e straniere, esplicitanti la loro attività nel territorio nazionale, esclusi:

- a) - le imprese armatoriali di navigazione o ausiliarie dell'armamento;
- b) - le imprese ferroviarie, tranviarie, di navigazione interna ed aerea, e le aziende esercenti filovie e funivie;
- c) - le imprese di spettacoli;
- d) - gli esercenti la piccola pesca e le imprese per la pesca industriale;
- e) - le industrie boschive, forestali e del tabacco;
- f) - le imprese artigiane ritenute tali agli effetti degli assegni familiari (1);
- g) - le cooperative, i gruppi, le compagnie e carovane di facchini, portabagagli, barrocciai e simili;
- h) - le imprese industriali degli enti pubblici, anche se municipalizzate, e dello Stato;
- i) - le compagnie ed i gruppi portuali.

(1) Vedi elenco delle attività considerate artigiane ai fini degli assegni familiari, a pag. 59.

A maggior chiarimento si precisa che, per quanto concerne i lavoratori, rientrano tra i soggetti cui le norme stesse si applicano, i cosiddetti equiparati od assimilati, mentre ne restano esclusi, oltre gli impiegati, anche gli apprendisti e gli antisti.

Gli aventi diritto.

65. - L'integrazione salariale compete agli operai dipendenti dalle imprese industriali - con le esclusioni di cui al precedente paragrafo - i quali effettuino orari di lavoro inferiori alle 40 ore settimanali, con conseguente riduzione della retribuzione.

L'integrazione spetta anche:

a) agli operai che vengano temporaneamente sospesi dal lavoro, fino ad un periodo massimo di un mese previa autorizzazione della Commissione provinciale prevista dall'art. 8 del D.L.C.P.S. 12 agosto 1947, n. 869 (*Gazzetta Ufficiale*, n. 210 del 13 settembre 1947) e fino a tre mesi previa autorizzazione del Comitato speciale di cui al successivo paragrafo 71, semprechè la sospensione sia causata da eventi non imputabili all'imprenditore o agli operai, e risultanti certa la riammissione, entro breve periodo, degli operai stessi nell'attività produttiva dell'impresa;

b) ai soci e non soci delle cooperative di produzione e di lavoro, i quali svolgano attività lavorativa similare a quella degli operai delle imprese industriali;

c) agli operai di altri settori dipendenti da imprese industriali che siano addetti a lavorazioni accessorie, connesse direttamente con l'attività delle aziende stesse;

d) agli operai di imprese industriali addetti a lavorazioni stagionali o a lavorazioni aventi periodi di disoccupazione stagionale o normali periodi di sospensione, anche nei periodi di normale pausa produttiva, purchè trattisi di operai per i quali sia possibile, in tali periodi, l'effettuazione di un normale orario di lavoro e semprechè la contrazione di attività derivi da cause diverse da quelle da cui discende la sosta o la ricorrente contrazione di lavoro.

Agli aventi diritto spettano, altresì, gli assegni familiari secondo le norme vigenti nel settore industriale della relativa Cassa.

Presupposti, condizioni ed impedimenti.

66. - L'integrazione salariale può essere concessa a condizione che la riduzione o sospensione di attività — derivante comunque da cause indipendenti dalla volontà dei datori di lavoro e dei prestatori d'opera — abbia carattere temporaneo ed accidentale e non sia determinata da assunzioni o mantenimento di operai in soprannumero rispetto alle esigenze delle imprese, la cui immissione o mantenimento nell'attività di esse dia origine a turni o riduzioni dell'orario di lavoro.

67. - L'integrazione salariale non spetta, in ogni caso:

- per le festività non retribuite;
- per le assenze che non comportino retribuzione;
- nelle giornate di riduzione dell'orario di lavoro, in cui l'operaio si dedichi ad altre attività remunerate.

Misura e calcolo dell'integrazione.

68. - La misura dell'integrazione è stabilita nei due terzi della retribuzione globale delle ore di lavoro non prestate, comprese tra le 24 e le 40 settimanali, oppure tra le 24 ore ed il limite del particolare orario, inferiore alle 40 ore, stabilito per disposizione contrattuale od in relazione alle caratteristiche della prestazione di opera.

L'integrazione salariale, come sopra calcolata, va diminuita di 1/6 per ogni giornata di assenza che non comporti retribuzione o di festività retribuita cadente nel corso della settimana.

Tale detrazione peraltro non va effettuata qualora, nella giornata della festività infrasettimanale retribuita, venga svolta attività lavorativa.

69. - Agli effetti delle integrazioni, le indennità accessorie alla retribuzione base, corrisposte con riferimento alla giornata lavorativa, vanno computate secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni di legge e di contratto collettivo che regolano le indennità stesse, ragguagliando, in ogni caso, ad ora la misura delle indennità in rapporto ad un orario di 8 ore.

Per gli operai con retribuzione fissa periodica, la cui retribuzione sia ridotta in conformità di norme contrattuali per effetto di una contrazione di attività, l'integrazione è dovuta entro i limiti di cui al paragrafo 68, raggugliando ad ora la retribuzione fissa goduta in rapporto all'orario normalmente praticato dalle imprese industriali.

Per gli operai retribuiti a cottimo e per quelli retribuiti in tutto o in parte con premi di produzione, interessenze e simili, la integrazione va riferita al guadagno medio orario percepito nel periodo di paga per il quale l'integrazione è dovuta.

70. - La integrazione si calcola tenendo conto dell'orario di ciascuna settimana, indipendentemente dal periodo di paga. Nel caso però che la contrazione di orario di lavoro sia effettuata con la ripartizione dell'orario su periodi ultrasettimanali predeterminati, l'integrazione è dovuta, entro i limiti di cui al precedente paragrafo 68, sulla base della durata media settimanale dell'orario nel periodo ultrasettimanale considerato.

Formalità essenziali per l'eventuale concessione della integrazione.

71. - Per essere ammessa alla integrazione salariale, l'azienda deve presentare domanda, entro 15 giorni dalla fine della settimana in cui ha inizio la riduzione dell'orario o sospensione del lavoro, alla Sede provinciale dell'I.N.P.S.

Qualora la presentazione della domanda avvenga oltre tale termine, la eventuale concessione delle integrazioni, in relazione al periodo richiesto, non potrà decorrere che dal lunedì della settimana precedente la data di detta presentazione.

Nella domanda debbono essere indicati: il numero degli operai che dovrebbero beneficiare delle integrazioni, il numero delle ore di effettivo lavoro, la causa della sospensione o della riduzione di attività e la presumibile durata. La concessione delle integrazioni per le riduzioni di orario è sempre di competenza della Commissione provinciale, mentre in caso di sospensione la competenza a decidere è della Commissione provinciale, qualora la durata della sospensione non sia nel complesso superiore ad un mese, e del Comitato speciale per la Cassa integrazione guadagni quando la so-

sospensione superi detto limite, sempre partendo dalla data iniziale di essa.

72. - Contro le decisioni della Commissione provinciale è ammesso ricorso al Comitato speciale per la Cassa integrazione guadagni, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento. Contro la decisione del Comitato è ammesso ricorso, entro lo stesso termine di 30 giorni, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che decide in via definitiva. Spetta tuttavia all'interessato l'azione avanti l'Autorità giudiziaria, da proporsi entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione del Ministero.

Variazione della situazione rispetto a quella denunciata nella richiesta.

73. - Ove la situazione sia diversa da quella denunciata nella richiesta di concessione, è necessario che la ditta retifichi tempestivamente la domanda originaria, in modo da dare agli organi competenti a concedere le integrazioni l'esatta visione della situazione aziendale.

Tale nuova denuncia è particolarmente richiesta nel caso in cui, nel corso di una concessione debitamente autorizzata, siano intervenute delle variazioni rispetto alla situazione enunciata nella domanda originaria - come, ad esempio, se da una riduzione di orario si passa ad una sospensione, se si verifica un aumento delle ore complessive da integrare rispetto a quelle considerate nella concessione, se aumenta il numero dei dipendenti che subiscono contrazioni di attività, se nel corso della autorizzazione sono assunte nuove maestranze senza che si verifichi un corrispondente miglioramento nell'orario lavorativo, se cambia la causa della contrazione di lavoro - potendo l'autorizzazione data risolversi e diventare inoperante ed essendo allora necessaria una nuova deliberazione degli organi competenti; in tale caso occorre dare apposita comunicazione alla Sede dell'I.N.P.S. dell'intervenuta variazione, entro i tre mesi decorrenti dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine originario della concessione stessa, o, nel caso di notifica dell'autorizzazione successiva alla scadenza suddetta, entro i tre

mesi decorrenti dalla fine del periodo di paga in corso alla data di notifica dell'autorizzazione.

E' necessario che le denunce di variazione delle situazioni intervenute durante il corso di una concessione in atto per il godimento delle integrazioni salariali siano inviate tempestivamente, al fine di evitare contestazioni sul riconoscimento di somme pagate in base ad autorizzazioni che si debbano ritenere non più valide.

Termine per la richiesta di rimborso delle integrazioni autorizzate.

74. - La richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori non è ammessa dopo trascorsi tre mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o, qualora l'autorizzazione a corrispondere le integrazioni salariali venga notificata alla ditta oltre la fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione, dopo trascorsi tre mesi dalla scadenza del periodo di paga in corso alla data della notifica stessa.

Per non incorrere nella perdita del diritto al rimborso delle integrazioni guadagni, l'azienda che non possa tempestivamente consegnare il modulo G.S.2 deve rivolgere richiesta scritta alla competente Sede dell'I.N.P.S. specificando il periodo e l'importo delle integrazioni di cui intende chiedere il rimborso.

V

LE SANZIONI STABILITE DALLA LEGGE

adempienze contributive.

75. - Il datore di lavoro che non provveda entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o vi provveda in misura inferiore alla dovuta è tenuto al pagamento dei contributi o delle parti di contributo non versate, tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dei lavoratori e incorre nelle seguenti sanzioni:

— Assicurazioni per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, per la disoccupazione e per la tubercolosi, Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati, E.N.A.O.L.I.: somma aggiuntiva di importo pari a quella di cui è stato omesso il versamento e ammenda da L. 1.000 a L. 20.000 per ogni dipendente per il quale sia stato omesso in tutto o in parte il pagamento del contributo.

Nel caso di omesso versamento del contributo dovuto sulle retribuzioni corrisposte per lavoro straordinario da parte delle aziende industriali cui si applica la legge 30 ottobre 1955, n. 1079: ammenda fino a L. 200 giornaliera per ogni lavoratore impiegato nel lavoro straordinario;

— Cassa unica per gli assegni familiari: somma aggiuntiva di importo pari a quella di cui è stato omesso il versamento e ammenda da L. 1.000 a L. 10.000;

— Cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati (1): interessi di mora sulle somme di cui è stato omesso il versamento e ammenda da L. 800 a L. 8.000;

— Cassa integrazione guadagni: somma aggiuntiva di importo pari a quella di cui è stato omesso il versamento e ammenda da L. 1.000 a L. 5.000.

(1) Il versamento del relativo contributo è attualmente sospeso.

Irregolarità nelle trattenute effettuate ai dipendenti.

76. - Il datore di lavoro che, per il contributo relativo al Fondo adeguamento pensioni, effettui, sulla retribuzione del lavoratore, trattenute maggiori di quelle stabilite è punito con l'ammenda da L. 1.000 a L. 10.000 per ogni dipendente per il quale è stata effettuata l'abusiva trattenuta, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

Omissa o ritardata consegna del modulo G.S.2.

77. - Il datore di lavoro che non provveda alla consegna del modulo G.S.2 entro il termine stabilito è punito con l'ammenda da L. 500 a L. 5.000, per quanto riguarda la gestione assegni familiari, e con l'ammenda da L. 2.400 a L. 24.000 per quanto concerne la Cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati, salvo in ogni caso che il fatto costituisca reato più grave.

Omissa corresponsione degli assegni familiari.

78. - Il datore di lavoro che non provveda, se tenutovi, alla corresponsione degli assegni familiari ai dipendenti aventi diritto, è punito con un'ammenda da L. 1.000 a L. 10.000.

Omissa corresponsione della indennità di richiamo alle armi.

79. - Il datore di lavoro che non provveda, se tenutovi, alla corresponsione dell'indennità di richiamo alle armi ai dipendenti aventi diritto è punito con l'ammenda da L. 8.000 a L. 40.000.

Omissa registrazioni sul libro matricola e paga.

80. - Il datore di lavoro che non registri per ciascun lavoratore sul libro matricola o su documenti equipollenti il numero e la categoria delle persone per le quali sono stati corrisposti gli assegni familiari e, sul libro paga, gli assegni corrisposti, è passibile di ammenda da L. 500 a L. 5.000, salvo che i fatti costituiscano reato più grave.

Omessa trasmissione della documentazione all'I.N.P.S.

81. - Il datore di lavoro che non trasmetta all'I.N.P.S. i documenti prescritti è passibile di ammenda da L. 500 a L. 5.000, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

Rifiuto di prestarsi alle indagini.

82. - Il datore di lavoro e in genere le persone che sono preposte al lavoro ove si rifiutino di prestarsi alle indagini dei funzionari ed agenti incaricati della sorveglianza o di fornire loro i dati ed i documenti necessari ai fini dell'applicazione delle norme di legge in materia previdenziale o li diano scientemente errati od incompleti, sono puniti con le seguenti ammende:

— Assicurazioni per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, per la disoccupazione e per la tubercolosi, Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati, E.N.A.O.L.I.: ammenda da L. 5.000 a L. 50.000;

— Cassa unica per gli assegni familiari: ammenda da L. 1.000 a L. 10.000;

— Cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati: ammenda da L. 2.400 a L. 24.000;

— Cassa integrazione guadagni: ammenda da L. 1.000 a L. 3.000,

salvo in ogni caso che il fatto costituisca reato più grave.

False dichiarazioni allo scopo di procurare indebite prestazioni.

83. - Chiunque faccia dichiarazioni false o compia altri atti fraudolenti allo scopo di procurare a sé o ad altri le prestazioni previste nel presente opuscolo, è passibile delle seguenti multe:

— Cassa unica per gli assegni fam.: da L. 1.600 a L. 24.000;

— Cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati: da L. 2.400 a L. 24.000;

— Cassa integrazione guadagni: da L. 1.000 a L. 5.000, salvo in ogni caso che il fatto costituisca reato più grave.

Composizione amministrativa delle contravvenzioni.

84. - Nelle contravvenzioni di cui ai paragrafi da 75 a 82 il contravventore, prima dell'apertura del dibattimento del giudizio di primo grado, può presentare domanda di oblazione all'I.N.P.S., il quale determina la misura dell'ammenda e della eventuale somma aggiuntiva che deve essere versata per la composizione della contravvenzione in via amministrativa. La domanda deve essere preceduta dal versamento di un deposito cauzionale e, nel caso di omesso versamento di contributi, dall'integrale pagamento delle somme dovute a tale titolo.

ELENCAZIONE DELLE AZIENDE ARTIGIANE

ai soli effetti dell'inquadramento nel settore artigiano della Cassa unica per gli assegni familiari.

Sono considerate artigiane le aziende appartenenti ad una delle seguenti categorie, a condizione - in ogni caso - che:

— il titolare o la maggioranza dei titolari dell'azienda partecipi direttamente al lavoro (1);

— il numero dei dipendenti, compresi i lavoratori a domicilio, non superi il limite indicato per ciascuna categoria: sono esclusi dal computo i familiari del titolare con lui conviventi e gli apprendisti.

Possono essere considerate artigiane anche le aziende costituite in forma societaria (escluse, in ogni caso, le società per azioni, quelle a responsabilità limitata e quelle in accomandita semplice e per azioni), purchè i soci siano singolarmente individuabili e si possa accertare la personale partecipazione al lavoro della maggioranza di essi. In tal caso, ai fini dell'inquadramento, i soci non debbono essere computati nel numero dei dipendenti.

Attività	Numero massimo dipendenti
Accordatori	cinque
acquafortisti (riproduttori)	—
addobbatori e apparatori	—
aggiustatori e montatori	tre
alabastrai	cinque
antiquari	—
apparatori e addobbatori	—
applicatori di vetri	—
arrazieri	—
argentatori	cinque
argentieri	cinque
armaioli	tre
arrotini	—
astucciari in cuoio	cinque
Barbieri	—
bastonni e ombrellai	tre
battiferro	—
battilana	tre
battiloro	cinque

(1) Non è considerata partecipazione al lavoro la esplicazione di mansioni esclusivamente amministrative (rapporti con clientela e fornitori, contabilità, ecc.).

berrettai	tre
bigiottieri	cinque
bigonciali	tre
bilanciai e staderai	tre
bottari e tinai	tre
bottensai e affini	tre
bronzisti (rifinitori di decorazioni in bronzo)	cinque
brunitori e nichelatori	cinque
bustaie	tre
Calafati	tre
calcografi	tre
calderei e ramai (lavorazione a mano)	—
calzettaie	tre
calzolai (produttori di scarpe a mano anche se abbiano macchine di potenza complessiva non superiore a 5 Hp.)	cinque
camiciai da uomo (escluse le lavorazioni in serie)	cinque
cammeisti	cinque
canapini	tre
candelai e decoratori in cera	tre
capi armaioli	—
capi calzolari	—
capi sarti	—
capi sellai	—
cappellai da uomo, di feltro, pelo, paglia	tre
carbonai	tre
cardatori	tre
carpentieri	tre
carradori (esclusi i fabbricanti di carrozzerie)	cinque
cassai e cassettaie	tre
ceramisti (artistici)	—
ceramisti (comuni)	tre
cesellatori	—
cestai e cestinai	cinque
chiavaioli e magnani (escluse le lavorazioni in serie)	—
ciabattini (riparatori di scarpe)	cinque
cinghiai	tre
coltellinai	cinque
coltrionieri e trapuntai	—
conciatori di pelli	tre
copisteria a macchina (purchè non svolgano attività di natura commerciale)	tre
copisti di galleria	—

d e' funai	tre
ornai	cinque
suoi di accessori per auto (e riparatori)	tre
suoi di arnesi agricoli	tre
» barche e battelli	cinque
» elici e motocicli (e montatori e riparatori)	tre
» oggetti in ferro e di macchine agricole (e riparatori)	tre
» racchette, slitte, sci, ecc.	tre
stai	tre
stori	cinque
stucchi in bianco	cinque
Damaschinatori e sciabolai	—
decoratori in cera e candelai	tre
decoratori di cuoio	—
decoratori edili	cinque
decoratori con fiori	—
decoratori di giardini	—
decoratori di stoffe	cinque
decoratori di vetri	—
decoratori e ricamatori di pianete, stole e altre guarnizioni da chiesa	cinque
disegnatori tessili (anche se operanti l'intero ciclo lavorativo sino alla orditura del disegno sulla stoffa)	cinque
doratori (di oggetti in legno)	—
doratori (di oggetti in metallo)	cinque
Ebanisti	cinque
elettrici d'auto	tre
elettrici montatori	cinque
esercenti la raccolta di fiori secchi medicinali	—
esercenti attività di stampaggio di articoli in materia plastica affine alla celluloida	cinque
Fabbricanti di apparecchi elettrodomestici	cinque
» arpe	—
» articoli non in legno per fumatori	tre
» articoli per toletta	tre
» articoli vari in cemento e pietra artificiale	tre
» attrezzi teatrali	cinque
» bambole in porcellana	cinque

fabbricanti di bandiere per la marina	tre
» borse o portafogli	tre
» busti o modelli di cera	cinque
» calze con mezzi meccanici	tre
» campane	tre
» capsule per la chiusura di bottiglie	tre
» cartucce	tre
» catene in ferro (lavorazione a mano)	—
» ceste e cestoni in castagno	cinque
» chiodi	tre
» cialde (ostie per torroni, coni gelati e wafers)	cinque
» colla, cere e lucidi per calzature, smacchiatori, scolorine, colori, vernici e prodotti chimici vari	tre
» corde armoniche	cinque
» cosmetici	tre
» fiori artificiali	cinque
» fiale	tre
» fisarmoniche	cinque
» forbici	tre
» forme per scarpe	cinque
» gabbie in metallo e articoli casalinghi in fil di ferro	tre
» gesso	tre
» giocattoli vari in celluloido, in gesso, in legno, in metallo, in panno, in stoffa, in terracotta, meccanici	cinque
» laterizi a mano	tre
» lumi e paralumi in pergamena	—
» macinini per caffè	tre
» manichini di legno	cinque
» maschere	cinque
» nastri	cinque
» occhiali	tre
» oggetti di crine, di piumini e di chincaglieria	tre
» oggetti vari di paglia, vimini e giunco	tre
» oggetti di rafia	cinque
» oggetti di sughero	tre
» oggetti e modelli di carta e cartone	tre
» ottoni	tre
» pavimenti di legno	tre

fabbricanti di penne stilografiche (e riparatori)	cinque
» pesi e misure	tre
» piastrelle in cemento e graniglia	tre
» pipe	tre
» puntine per fonografo	tre
» reti metalliche con telai a mano	tre
» reti, utensili da pesca	tre
» riproduzioni di pezzi anatomici	cinque
» sapone e lisciva	tre
» scope	tre
» selle per biciclette e copriselle in pelle e tessuto	tre
» specchi	tre
» stecche da bigliardi e riparatori di bigliardi	tre
» strumenti chirurgici e scientifici	tre
» strumenti a fiato di legno	—
» strumenti di precisione	tre
» tacchi di legno	cinque
» termometri	tre
» terracotte artistiche	—
» tessuti di maglia a macchina	tre
» timbri in legno, metallo e gomma	tre
» utensili di legno	tre
» vele	tre
» viti	tre
» in grés (artistici)	—
» in grés (comuni)	tre
fabbrici ferrai	cinque
falegnami	tre
falegnami edili	tre
figurini in gesso	cinque
filateri a mano	cinque
filatori con mezzi meccanici	cinque
filigranisti	—
finitori	tre
fonditori di metalli semprechè provvedano a lavorare in tutto o in parte il metallo fuso	tre
fonditori di oggetti d'arte	—
fontanieri e idraulici	cinque
formatori statuari	—
fornai per conto di terzi	—
fotocambranti	—

fotoceramisti	cinque
fotografi (escluse le aziende che hanno attrezzatura meccanica, macchine rotative per la stampa del fototipo)	—
foteincisori e sincografi	cinque
frantoi oleari per conto di terzi	—
frustai	tre
fumisti	tre
funai e cordai	tre
Gabbiai	tre
ghiglioscinatori	cinque
giletta	cinque
gioiellieri	cinque
guantai	tre
Idraulici e fontanieri	cinque
imballatori	tre
imbalsamatori di animali	tre
imbianchini	cinque
impagliatori di sedie	tre
incassatori	cinque
incisione su corallo, avorio, conchiglia, madreperla e tartaruga (e lavorazione)	—
incisori di metalli preziosi	cinque
incisori di pietra dura	cinque
incisori di vetri	—
inflatrici di perle	—
intagliatori	—
intarsiatori	—
istituti di bellezza	—
Laccatori	—
lapidari	tre
lattonieri	tre
lavandai (escluse le lavanderie meccaniche (1))	—
lavoranti in capelli	—
lavoranti di perle a lume con fiamma a gas	—

(1) Sono tuttavia considerate artigiane le lavanderie nelle quali siano installate non più di due lavatrici meccaniche aventi ciascuna una portata non superiore ai dieci chilogrammi, purchè una sia impiegata soltanto per le lavorazioni a secco e l'altra per le lavorazioni ad acqua.

lavoranti di pietre litografiche	tre
lavorazione del budello	tre
lavorazione delle spugne	tre
lavorazione su corallo, avorio, conchiglia, madreperla e tartaruga (e incisione)	—
limatori e sbalzatori in cuoio	—
linotype	tre
litografi	cinque
litografisti (riproduttori)	—
liuteria ad arco	—
liuteria a plectro e a plectro	—
lucidatori	—
lucidatori di marmi	tre
lucidatori di pelli	—
lustrascarpe	—
Maestri d'ascia	tre
magliate	tre
magnoni e chiodaioli (escluse le lavorazioni in serie)	—
maiolicai (artistici)	—
maiolicai (comuni)	tre
manicure e pedicure	—
maniscalchi	—
marmisti	tre
mastellai	tre
matressai	—
mattonai	tre
meccanici	tre
merlettine	cinque
miniaturisti	—
mobiliari	cinque
mobiliari in ferro	tre
modellatori	—
modellisti per modelli di navi	tre
modiste	—
molini a bassa macinazione	—
molitori e smerigliatori di vetri	tre
montatori di apparecchi radio	tre
montatori e aggiustatori	tre
montatori di cicli e motocicli (e costruttori e riparatori)	tre
mosaicisti in pietra (esclusi i produttori di materia prima, anche se eseguono montaggi)	—

mosaicisti in vetro	—
muratori	tre
Nichelatori e brunitori	cinque
niellatori	cinque
Occhiellai e tagliatori	cinque
odontotecnici	—
ombrellai e bastonai	tre
ondulatori	—
orefici	cinque
organai	—
orlati di coperte (purchè non abbiano più di due macchine taglia e cucì)	cinque
ornatisti	cinque
ornatisti in pietra e marmi	tre
ortopedici	cinque
ossigenatori	—
ottici	tre
ottonai	cinque
Pantalonai	cinque
parrucchieri misti	—
parrucchieri per signora	—
parrucchieri per uomo	—
pastigliatori	—
pavimentatori	tre
pedicure e manicure	—
pellettieri	tre
pellettieri artistici	—
pellicciai	tre
pellicciai lavoranti esclusivamente su misura	—
peltrai	—
pennai	tre
pettinai e spazzolai	tre
pettinatori	—
picchetti	tre
pieghettatrici	cinque
piombatori di vetri	—
piombisti e stagnini	tre
pirografi	—
pirotecnici	cinque

pittori letterati	cinque
piumai	tre
produttori di carni insaccate	tre
» casse di orologio (non in serie)	cinque
» modelli in carta per esecuzione di abiti	tre
» oggetti di arte sacra applicata	cinque
» tomale a mano	cinque
Ramai e calderai (lavorazione a mano)	—
rammendatrici	cinque
remai	tre
restauratori	—
restauratori del mobile	cinque
restauratori del mosaico	—
restauratori di vetrate artistiche	—
restauri del dipinto	—
restauri della statuaria	—
ricamatori e decoratori di pianete, stole ed altre guarnizioni da chiesa	cinque
ricamatrici a mano	cinque
rilegatori di libri	cinque
riparatori di accessori per auto (e costruttori)	tre
» autoveicoli	tre
» bambole e giocattoli	cinque
» bigliardi e fabbricanti di stecche da bigliardi	tre
» carrozzerie	tre
» cicli e motocicli (e costruttori e montatori)	tre
» macchine da scrivere	tre
» motori elettrici	cinque
» oggetti in ferro e di macchine agricole (e costrut- tori)	tre
» orologi	cinque
» penne stilografiche (e fabbricanti)	cinque
» pettini per tessitura	tre
ritoccatrici	—
rivestitori di anelli di bottoni	tre
rotocalcografi	tre
Sagumatori	tre
saldatori autogeni	cinque
saldatori elettrici	tre
sandalai	tre

sarti su misura militari ed ecclesiastici	—
sarti su misura uomo e signora	—
sarti teatrali	cinque
sbalzatori	cinque
sbalzatori di metalli comuni	—
sbalzatori e limatori in cuoio	—
sbozzatori di pietre	tre
scalpellini	tre
scenografi (pittori)	—
scintolai e damaschinatori	—
scultori in legno	—
sediai	tre
segatori di legname	tre
segatori e squadratori di legname con mezzi meccanici	tre
sellai	—
serramentai	tre
sgrossatori	tre
smacchiatori e tintori	tre
smaltatori di arte	cinque
smigliatori e molitori di vetri	tre
soffiatori di vetro e di tubi al neon	tre
spazzacamini	—
spazzolai e pettinai	tre
squadratori di legno	tre
squadratori e segatori di legname con mezzi meccanici	tre
squadratori di pietre	tre
staderai e bilanciai	tre
staffettai	cinque
stagnatori di specchi	tre
stagnini e piombisti	tre
stampatori a mano di stoffe	cinque
stampatori e tappezzieri in cuoio	—
stipettai	—
stiratorie meccaniche, purchè non abbiano più di una macchina stiratrice	cinque
stiratrici (escluse le stiratorie meccaniche)	—
stuccatori	cinque
stuoiai	tre
Taglialegna	tre
tagliapietre	tre
tagliatori di pietre preziose	cinque

tagliatori e occhiellai	cinque
tappezzieri in carta	—
tappezzieri in stoffa	cinque
tappezzieri e stampatori in cuoio	—
terracottai (comuni)	tre
tezzitori a mano	—
tezzitori a mano di tappeti	—
timai e bottari	tre
tintori di cuoio (1)	tre
tintori e smacchiatori	tre
tipografi	tre
tiratori di metalli e tornitori	tre
tornitori	cinque
tornitori di avario	cinque
tornitori di pietre e marmo	tre
tornitori e tiratori di metalli	tre
traslatori di metalli	tre
tranciatori di ebanisteria	tre
trapuntai e coltronieri	—
trecciaioli	cinque
treggiai	cinque
trinaie	cinque
turnacciolai	tre
Valigiai	tre
verniciatori	cinque
verniciatori a fuoco	tre
viscioli	tre
vulcanizzatori	tre
Zincografi e fotoincisorii	cinque
zuccolai	cinque

(1) Compresa la verniciatura a spruzzo delle pelli.

CLASSIFICAZIONE DELLE MANSIONI AGLI EFFETTI DEGLI ASSEGNI FAMILIARI PER I DIPENDENTI DA AZIENDE COMMERCIALI

CATEGORIA A

(personale amministrativo, viaggiatori e piazzisti, addetti alla vendita)

Addetti ai servizi turisti	Capi manovali
Addetti agli uffici postali (alberghi e turismo)	Capi reparto
Addetti alla biglietteria	Capi reparto con responsabilità tecnica
Addetti alla corrispondenza	Capi servizio
Addetti alla prenotazione	Capi servizi tecnici ed amministrativi
Addetti alle informazioni	Capi tecnici
Addetti alle macchine calcolatrici e contabili	Capi treno
Addetti al reparto viaggi a forfait	Capi uffici principali
Addetti al reparto escursioni	Cassieri del turismo
Aiuto banconieri	Cassieri
Aiuto cassieri	Cassieri comuni
Aiuto commessi	Cassieri contabili
Aiuto contabili	Cassieri del reparto Banca e Cambio valute
Aiuto segretari	Cassieri principali
Applicati	Chef de réception
Applicati principali	Commessi
Archivisti	Commessi di studio
	Commessi esattori
Banconieri	Commessi di magazzino
Barman	Commessi di vendita
Bigliardieri	Commessi servizi cassa e dogana
	Consegnatari del negozio
Caffettieri	Contabili
Campionaristi	Contabili con mansioni di concetto
Capi agenzia	Contabili d'ordine
Capi banconieri	Controllo merci (con funzioni amministrative)
Capi caffettieri	Controllori
Capi campionaristi	Controllori del peso delle merci
Capi cassieri	Controllori principali
Capi contabili	Copisti
Capi del personale	Corrispondenti
Capi del reparto Banca e Cambio	Corrispondenti di concetto
Capi del reparto contabilità	Dattilografi
Capi del reparto spedizione e bagaglio	Disegnatori
Capi magazzinieri	Disegnatori tecnici

Economi
Esattori venditori

Fatturisti

Gestori

Infermiere diplomate
Impiegati addetti ai laboratori
Impiegati addetti alle registrazioni
di cassa

Impiegati ai negozi o spacci di vendita

Impiegati alla contabilità bagagli
Impiegati alla contabilità cambio e
valute

Impiegati alla contabilità turismo
Impiegati di banca (Booking Clerks)

Impiegati di magazzino
Impiegati allo sportello

Impiegati tecnici

Interpreti
Interpreti di stazioni o di porti

Ispettori
Ispettori capi reparto
Ispettori principali

Magazzinieri
Magazzinieri depositari e consegnatori
Magazzinieri d'officina

Personale che abbia qualifica d'impiegato ai sensi del R.D.L. 13-11-1924, n. 1825, o al quale la qualifica stessa sia riconosciuta da contratti collettivi, norme equiparate e regolamenti organici.

Piazzisti
Pointeurs (marcatori nei vagoni letto)
Primi banconieri
Primi segretari
Primi banconieri di pasticceria o confetteria

Progettisti
Propagandisti
Protocollisti

Réception

Scritturali
Scrivani
Secondi banconieri
Segretari
Segretari di studi
Segretari principali di officina
Segretari di officina
Segretari addetti alla contabilità
Secondi ispettori
Sotto capi di agenzia
Sotto capi di officina
Sotto capi ufficio
Sotto ispettori
Stenodattilografi
Stenografi

Traduttori

Venditori e venditrici
Vetrinisti
Viaggisti
Vice direttori
Vice segretari

CATEGORIA B (personale operaio)

Aggiustatori
Aiutanti pastai
Aiutanti semplici
Aiutanti specializzati
Auto cameriere ai piani
Auto cameriere dei corrieri
Auto cuochi
Auto magazzinieri

Apprendisti
Argentieri
Ascensoristi
Autisti

Bagaglieri
Baggini
Barbieri

Camerieri ai piani
Camerieri ai vini
Camerieri capi squadra
Camerieri dei corrieri
Camerieri ricevitori
Cantineri

Capi camerieri
Capi camerieri ai piani
Capi camerieri di bar
Capi cuochi
Capi cantinieri
Capi dispensieri

Capi gelatieri
Capi settori
Capi stiratrici
Capi uscieri
Capo guardarobiere
Carrellisti di stazione
Chiama vettura

Ciclisti
Collaudatori
Commessi d'officina
Commissionieri
Conducenti di veicoli
Conducenti (vagoni letto)
Conducenti alla stazione
Conducenti di passeggeri
Controllo merci (senza funzioni amministrative)

Credenzieri
Cuochi
Cuochi capi partita
Custodi

Dispensieri
Donne guardarobiere

Elettricisti

Facchini
Falegnami
Fattorini
Fattorini del turismo
Friggitori
Fuochisti

Gabinettale
Garzoni
Gelatieri
Giardinieri
Governanti
Guarda portoni
Guardio notturno

Imballatori
Impaccatori
Impastatori
Indossatrici
Infermiere (non diplomate)
Informatori

Lavandaie
Lavapiatti
Lustrascarpe

Macchinisti
Manicure
Manovali
Manovali di magazzino
Marcatori e marcatrici
Massaggiatrici
Meccanici
Meccanici armaioli
Montatori
Motociclisti
Motoristi

Operai addetti agli uffici magazzini o depositi
Operai addetti a negozi o spacci di vendita
Operai di laboratorio
Operai specializzati

Pastai
Parrucchieri (uomo e signora)
Pasticceri
Pasticceri capi laboratorio
Pedicure
Personale di fatica in genere
Pesatori
Pompieri
Portapacchi
Portieri
Portieri di notte di I categoria
Portieri di notte di II categoria
Portieri di turno
Posatieri
Postini
Primi camerieri dei corrieri
Primi pasticceri
Pulitori e facchini
Pulitori e pulitrici
Punzonatori

Quarti capi camerieri

Ritoccatori addetti ai laboratori fotografici	Stampatori addetti ai laboratori fotografici
Rosticceri	Stiratrici
Salsieri	Tappezziari
Secondi capi camerieri	Tavoleggianti
Secondi pasticceri	Telefonisti
Secondi portieri	Terzi capi camerieri
Secondi direttori o direttori del servizio di sala	Terzi pasticceri
Sguatter	Tipografi
Sorveglianti	Tranciatori
Sorveglianti addetti ai negozi di vendita e di esposizione	Uomini di fatica
Sotto capi cuochi	Uscieri
Specialisti caricamento munizioni	Vestiaristi
Spillatori	Visitatori-riparatori

TABELLE

TPI DI MOD. G.S.2 ED ALLEGATI

Mod. G.S.2	(bianco) per il personale in genere delle aziende industriali escluso quello di cui al mod. G.S.2 (f.s.);
Mod. G.S.2 (f.s.)	(grigio) per il personale delle aziende marittime, ferroviarie e telefoniche iscritto agli speciali fondi di previdenza, e, in genere, per il personale delle aziende industriali che abbiano ottenuto l'esonero dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti o la sospensione dei versamenti relativi. Deve invece essere denunciato con il modulo G.S.2 il personale non iscritto agli speciali fondi predetti e quello compreso comunque nel campo di applicazione della assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, nonché il personale iscritto e non iscritto agli speciali fondi (esclusi i dirigenti) dipendenti dalle aziende private del gas e da aziende elettriche private;
Mod. G.S.2.Ds	(celeste, barrato e dasteri) per il personale delle gestioni delle imposte di consumo iscritto e non iscritto allo speciale fondo di previdenza;
Mod. G.S.2.Es	(celeste, barrato e esattoriali) per il personale delle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette (comprese quelle di aziende non facenti parte delle specifiche categorie, ma inquadrare nello stesso settore dei servizi tributari appaltati) iscritto e non iscritto allo speciale fondo di previdenza o per il personale delle esattorie, tesorerie e ricevitorie gestite da Casse di Risparmio e Monti di credito su pegno, quando sia iscritto allo speciale fondo di previdenza per gli esattoriali;
Mod. G.S. e art. 2	(bianco) per il personale delle aziende artigiane e delle aziende concessionarie per la lavorazione della foglia di tabacco;
Mod. G.S.e.2	(giallo) per il personale in genere delle aziende commerciali e degli studi professionali ed artistici, nonché per i dipendenti dai proprietari di fabbricati;
Mod. G.S.a.2	(celeste) per il personale in genere delle aziende del credito e dell'assicurazione, escluso quello di cui al Mod. G.S.a.2 (f.s.);
Mod. G.S.a.2 (f.s.)	(arancione) per il personale delle aziende del credito e dell'assicurazione che abbiano ottenuto l'esonero dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti o la sospensione dei versamenti relativi. Il personale compreso comunque nel campo di applicazione dell'assicurazione predetta deve invece essere denunciato con il modulo G.S.a.2.
A L L E G A T I	
Mod. Obg-G.S.1	— per i dipendenti da panificatori, barbieri, parrucchieri, alberghi ed esercizi pubblici i quali prestino la loro opera periodicamente come turnisti e saltuariamente come giornalieri;
Mod. Obg-G.S.2	— per i lavoratori a domicilio. Nel caso di aziende che occupi soltanto personale a domicilio, il Mod. Obg-G.S.2 - a sì stante - deve invece essere inviato o presentato direttamente all'I.N.P.S., effettuando contestualmente il pagamento dell'importo dovuto;
Mod. Obg-G.S.3	— per il personale indicato alle lett. c) e d) del paragrafo 10;
Mod. Ds 1	— per il personale iscritto allo speciale Fondo di previdenza dei dasteri;
Mod. Es 1	— per il personale iscritto allo speciale Fondo di previdenza degli esattoriali.

RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO
Casi in cui non occorre l'autorizzazione dell'I.N.P.S.

LAVORATORE RICHIEDENTE	PERSONE PER LE QUALI SI CHIEDONO GLI ASSEGNI
I Padre; o madre nubile con prole non riconosciuta dal padre	Figli conviventi di età inferiore a 18 anni (se a carico di imp.) a 14 anni (se a carico di op.)
II Padre (operaio); o madre (operaia) nubile con prole non riconosciuta dal padre	Figli conviventi di età fra 14 e 18 anni
III Madre capo-famiglia (vedova, separata, ecc.) (nel caso di lavoratrice nubile con prole riconosciuta anche dal padre, la documentazione è analoga)	Figli conviventi di età inferiore ai 18 anni

AGLI ASSEGNI FAMILIARI
(salvo le eccezioni di cui al punto VII della Tab. 3)

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALL'AZIENDA
— certificato di stato di famiglia (vedi anche nota 2)
1) certificato di stato di famiglia; 2) atto notorio (1) attestante che i minori sono a carico del richiedente, che non prestano lavoro dipendente retribuito (2) e la misura dei redditi di cui eventualmente godano;
1) certificato di stato di famiglia; nel caso b) il marito non deve risultare sul certificato. 2) documento che attesti il motivo per il quale la lavoratrice richiede gli assegni in luogo del padre dei minori e cioè: a) se la richiedente è vedova: certificato di morte del marito; b) se è separata dal marito: copia della sentenza di separazione dalla quale risulti che il marito non è tenuto agli alimenti. Nei casi di separazione sia legale che di fatto in cui il marito non provveda al mantenimento della famiglia, atto notorio (1) attestante tali circostanze: c) se è abbandonata dal marito: atto notorio (1) attestante tale circostanza; d) se il marito è ultrasessantenne: atto notorio (1) attestante la misura dei redditi di cui egli eventualmente gode; e) se il marito è militare: certificato dell'autorità militare competente; f) se il marito è detenuto: certificato della casa di pena o della autorità giudiziaria; g) se il marito è assente perchè colpito da provvedimento di polizia: certificato dell'autorità di pubblica sicurezza; h) se il marito è disoccupato: dichiarazione (mod. A.F.56), rilasciata dall'organo erogatore della indennità di disoccupazione, attestante che il marito non percepisce le speciali maggiorazioni della indennità o del sussidio straordinario di disoccupazione per figli a carico. Alla scadenza di ogni periodo di paga, deve essere inoltre esibito lo speciale tesserino di disoccupazione (mod. C.1), aggiornato mensilmente con i visti di controllo. Ove il disoccupato frequenta un cantiere scuola o un corso professionale, deve essere presentata una dichiarazione della direzione del cantiere o del corso attestante la mancata percezione delle speciali maggiorazioni per figli a carico concesse agli allievi (vedi nota 3).

RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO
Casi in cui non occorre l'autorizzazione dell'I.N.P.S.

LAVORATORE RICHIEDENTE	PERSONE PER LE QUALI SI CHIEDONO GLI ASSEGNI
IV Fratello, sorella, zio-a, nonno-a	Fratelli, sorelle, nipoti conviventi di età inferiore ai 18 anni
V Affidante, adottante, affiliante o tutore	Affidati, adottati, affiliati o pupilli conviventi, di età inferiore ai 18 anni
VI Marito	Moglie (convivente o no)

AGLI ASSEGNI FAMILIARI

(salvo le eccezioni di cui al punto VII della Tab. 3)

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALL'AZIENDA

1) certificato di stato di famiglia;
2) documentazione che attesti la condizione che dà titolo al lavoratore di assumere la qualifica di capo-famiglia in luogo del padre dei minori (in quanto questi si trovi in una delle condizioni previste al punto III, escluso il caso di separazione), analoga a quanto è indicato nel precedente punto III;
3) atto notorio (1) comprovante che il richiedente provvede al loro mantenimento in maniera prevalente e con continuità, che la loro madre non fruisce per essi di assegni familiari o di analogo trattamento per carichi di famiglia e la misura dei redditi di cui essi eventualmente godano.
Vedi note (2) (4).

1) certificato di stato di famiglia;
2) certificato che attesti l'affidamento, l'adozione, l'affiliazione, la tutela;
3) atto notorio (1) attestante il mantenimento dei minori, la misura dei redditi di cui essi eventualmente godano (2), e che per essi nessuna altra persona percepisce assegni familiari o analogo trattamento per carichi di famiglia.
Vedi note (4) (5).

1) certificato di stato di famiglia, recante l'indicazione della data di matrimonio;
2) apposito modulo di domanda (A.F.54 - in distribuzione presso le Sedi dell'I.N.P.S.) debitamente compilato in tutte le sue parti e firmato. Quando la moglie usufruisce di redditi di lavoro, la dichiarazione relativa deve essere convalidata dal suo datore di lavoro. Tale domanda va rinnovata ogni anno.
Nel caso che tra i coniugi sia intervenuta sentenza di separazione legale, dovrà inoltre essere esibita una copia della sentenza dalla quale dovrà risultare che il marito è tenuto alla corresponsione degli alimenti.

(3) In caso di richiesta di assegni familiari per figli di età compresa tra gli anni 14 e 18 a carico di lavoratrice operaia, dovrà inoltre risultare da atto notorio (o nell'atto notorio che sia esibito per le ipotesi di cui alle lett. b), c), e d)) che i minori sono a carico della richiedente, che non prestano lavoro dipendente retribuito e la misura dei redditi di cui eventualmente godano.

(4) In caso di richiesta di assegni familiari per minori in età compresa tra gli anni 14 e 18 a carico di lavoratore operaio, dall'atto notorio dovrà inoltre risultare che i minori non prestano lavoro dipendente retribuito.

(5) Per i minori nei cui riguardi il lavoratore eserciti funzioni di tutela, anche in mancanza di un regolare atto di affidamento da parte del Giudice tutelare, occorre che sia documentato il mantenimento totale.

(1) In luogo dell'atto notorio, può essere esibita la dichiarazione sostitutiva prevista dall'art. 7 del D.P.R. 2 agosto 1957, n. 678.

(2) Non è considerata attività retribuita quella prestata allo dipendente di terzi come apprendista o come allievo dei corsi di addestramento per disoccupati o nei cantieri scuola di lavoro.

Le aziende sono tenute a subordinare l'erogazione degli assegni per minori apprendisti alla esibizione, da parte dei richiedenti, di una dichiarazione della ditta presso cui l'apprendista presta la propria opera - convalidata dall'ufficio di collocamento e da rinnovarsi trimestralmente - attestante che il congiunto a carico riveste effettivamente detta qualifica e che non gli vengono corrisposti assegni per persone a suo carico in quanto capo-famiglia egli stesso.

TABELLA 3

RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO AGLI ASSEGNI FAMILIARI

Casi in cui occorre l'autorizzazione dell'I.N.P.S.

PERSONE PER LE QUALI SI CHIEDONO GLI ASSEGNI	DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALL'I.N.P.S. (oltre alla domanda compilata sul mod. A.F. 42)
I Figli o equiparati (2) non conviventi	1) certificato di stato di famiglia del richiedente e delle persone per le quali sono richiesti gli assegni; 2) atto notorio (1) dal quale risulti: a) se il figlio o la persona equiparata presti comunque lavoro retribuito alle dipendenze di terzi; b) l'ammontare dei redditi di cui egli fruisce a qualsiasi titolo; c) se ed in quale misura il richiedente provveda al suo mantenimento e se ciò avvenga con carattere di continuità; d) per i figli non conviventi i motivi per i quali non convivono con il richiedente; e) che per lo stesso figlio od equiparato nessun altro percepisce gli assegni familiari o un trattamento di famiglia; 3) certificato dell'Ufficio delle imposte dirette attestante la misura dei redditi imponibili del figlio o della persona equiparata.
II Figli o equiparati (2) non conviventi (studenti o invalidi) in età fra 14 e 18 anni, quando il richiedente riveste la qualifica di operaio	I tre documenti di cui al caso I, ed inoltre: 4) certificato di frequenza di una scuola media, professionale o universitaria; ovvero, in caso di invalidità del figlio o equiparato: 4-bis) certificato medico redatto sull'apposito modulo S.S. 3 e debitamente autenticato, comprovante l'invalidità del figlio o della persona equiparata. Qualora questi sia titolare di pensione per invalidità, è opportuna l'indicazione del numero del certificato di pensione e dell'Ente che lo ha rilasciato.
III Figli o equiparati (2) (studenti o invalidi) che hanno superato il 18° anno di età	

segue

segue TABELLA 3

RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO AGLI ASSEGNI FAMILIARI

Casi in cui occorre l'autorizzazione dell'I.N.P.S.

PERSONE PER LE QUALI SI CHIEDONO GLI ASSEGNI	DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALL'I.N.P.S. (oltre alla domanda compilata sul mod. A.F. 42)
IV Figli o equiparati (2) il cui padre sia invalido (vedi nota 3)	1) certificato di stato di famiglia del richiedente e delle persone per le quali sono richiesti gli assegni; 2) atto notorio (1) dal quale risulti: a) se i minori prestino comunque lavoro retribuito alle dipendenze di terzi; b) l'ammontare dei redditi di ogni specie dei minori e dei loro genitori; c) se ed in quale misura il richiedente provveda al loro mantenimento e se ciò avvenga con carattere di continuità; d) che per lo stesso minore né la madre né altra persona percepisce gli assegni familiari od un trattamento di famiglia; 3) certificato dell'Ufficio delle imposte dirette attestante la misura dei redditi imponibili del minore e dei suoi genitori; 4) certificato medico redatto sull'apposito modulo S.S. 3 e debitamente autenticato, comprovante l'invalidità del padre del minore. Qualora il genitore sia titolare di pensione per invalidità liquidata dall'I.N.P.S. è sufficiente l'indicazione del numero del certificato di pensione e della Sede che lo ha rilasciato.
V Marito invalido	1) certificato di stato di famiglia della richiedente e del marito; 2) atto notorio (1) comprovante l'ammontare dei redditi di cui il marito fruisce a qualsiasi titolo; 3) certificato dell'Ufficio delle imposte dirette attestante la misura dei redditi imponibili del marito; 4) certificato medico redatto sull'apposito modulo S.S. 3 e debitamente autenticato. Qualora il marito sia titolare di pensione per invalidità liquidata dall'I.N.P.S. è sufficiente l'indicazione del numero del certificato di pensione e della Sede che lo ha rilasciato.

segue

segue

RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO AGLI ASSEGNI F Casi in cui occorre l'autorizzazione dell'I.N.P.S.

PERSONE PER LE QUALI SI CHIEDONO GLI ASSEGNI	DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALL'I.N.P.S. (oltre alla domanda compilata sul mod. A.
VI Genitori e altri ascendenti in linea diretta	1) certificato di stato di famiglia del richiedente e delle persone per le quali sono richiesti gli assegni; 2) atto notorio (1) dal quale risulti: a) l'ammontare dei redditi di ogni specie cui il genitore o l'ascendente fruisce; b) in quale misura il richiedente concorre al loro mantenimento e se ciò avvenga con cura di continuità; c) che per le persone per le quali vengono richiesti gli assegni familiari non il coniuge o altro familiare percepiscono gli assegni familiari o un trattamento di famiglia; 3) certificato dell'Ufficio delle imposte dirette attestante la misura dei redditi imponibili del genitore o dell'ascendente. Inoltre nel caso in cui il genitore o l'ascendente sia invalido: 4) certificato medico redatto sull'apposito modulo S.S. 3 e debitamente autenticato. Qualora il genitore o l'ascendente sia titolare di pensione per invalidità liquidata dall'I.N.P.S., è sufficiente la indicazione del numero del certificato di pensione e della Sede che lo ha rilasciato; per gli ascendenti in linea diretta oltre i genitori è anche necessario: 5) dichiarazione della competente Sede dello I.N.P.S. attestante che per il genitore che discende dall'avo per il quale sono richiesti gli assegni, è già stata rilasciata l'autorizzazione alla corresponsione degli assegni (4); 5-bis) ovvero, certificato di morte del genitore che discende dall'avo per il quale sono richiesti gli assegni.

segue

segue TABELLA 3

RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO AGLI ASSEGNI FAMILIARI Casi in cui occorre l'autorizzazione dell'I.N.P.S.

PERSONE PER LE QUALI SI CHIEDONO GLI ASSEGNI	DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALL'I.N.P.S. (oltre alla domanda compilata sul mod. A.F. 42)
VII Moglie, figli o equiparati e genitori a carico di lavoratori aventi particolare qualifica	E' sempre necessaria l'autorizzazione dell'I.N.P.S., per qualsiasi persona a carico, quando la richiesta di assegni familiari sia formulata da lavoratori che prestino la loro opera periodicamente come turnisti, o saltuariamente come giornalieri, alle dipendenze di panificatori, barbieri, parrucchieri, gestori di alberghi ed esercizi pubblici. Casi pure quando il richiedente rivesta la qualifica di apprendista. La documentazione è quella prevista per i vari casi dalle tabelle 2 e 3.

(1) In luogo dell'atto notorio, può essere esibita la dichiarazione sostitutiva prevista dall'art. 7 del D.P.R. 2 agosto 1957, n. 678.

(2) Nel caso in cui la richiesta di assegni venga formulata da persona che non sia il padre dei minori, occorre sia documentato anche il motivo per il quale il richiedente aspira al riconoscimento della qualifica di capo famiglia (morte, disoccupazione, invalidità, ecc. del padre dei minori, affiliazione, adozione del minore, ecc.). La documentazione è quella indicata ai punti III e IV della Tabella 2.

(3) Ove la richiesta sia effettuata per minori di età superiore agli anni 18 che siano studenti o invalidi dovrà inoltre essere presentato, rispettivamente: a) certificato di frequenza di una scuola professionale o media o universitaria; b) certificato medico, redatto sullo apposito modulo S.S.3 e debitamente autenticato, comprovante la invalidità del minore.

(4) La dichiarazione non è necessaria nel caso in cui l'autorizzazione alla corresponsione degli assegni familiari per il genitore sia stata rilasciata dalla Sede dell'I.N.P.S. cui è diretta la domanda.

**CONTRIBUTI DA VERSARE PER OGNI MESE DI LAVORO MEDIANTE APPLICAZIONE DI
MARCHE SULLE TESSERE DEI LAVORATORI**

TABELLA 4

Importo delle marche relative alle assicurazioni per invalidità, vecchiaia e superstiti - tubercolosi - disoccupazione e all'assistenza orfani lavoratori.

(esclusi gli apprendisti e i lavoratori a domicilio)

In vigore dal 1° aprile 1958

Classi di contribuzione	Retribuzione mensile		Valori delle marche	
	oltre L.	fino a L.	Serie A (*)	Serie B (**)
1			L. 42 A	L. 36 B
2	13.400	21.200	» 54 A	» 46 B
3	» 21.200	» 33.400	» 64 A	» 56 B
4	» 33.400	» 41.200	» 76 A	» 68 B
5	» 41.200	» 50.300	» 92 A	» 82 B
6	» 50.300	» 60.200	» 104 A	» 94 B
7	» 60.200	» 71.500	» 120 A	» 110 B
8	» 71.500	» 83.600	» 136 A	» 126 B
9	» 83.600	» 97.100	» 158 A	» 146 B
10	» 97.100	» 111.800	» 176 A	» 164 B
11	» 111.800	» 128.300	» 196 A	» 184 B
12	» 128.300	» 146.900	» 218 A	» 204 B
13	» 146.900	» 165.100	» 240 A	» 226 B
14	» 165.100	» 183.300	» 260 A	» 246 B
15	» 183.300	» 201.900	» 280 A	» 266 B
16	» 201.900	» 219.700	» 300 A	» 286 B
17	» 219.700	» 238.000	» 326 A	» 310 B
18	» 238.000	» 257.000	» 346 A	» 330 B
19	» 257.000	» 281.200	» 366 A	» 350 B
20	» 281.200	» 305.500	» 388 A	» 372 B
21	» 305.500	» 336.300	» 413 A	» 397 B
22	» 336.300	» 366.600	» 438 A	» 422 B
23	» 366.600		» 468 A	» 452 B

(*) Per i lavoratori soggetti a tutte le assicurazioni.

(**) Per i lavoratori esclusi dall'assicurazione disoccupazione.

**CONTRIBUTI DA VERSARE PER OGNI SETTIMANA DI LAVORO MEDIANTE APPLICAZIONE DI
MARCHE SULLE TESSERE DEI LAVORATORI**

TABELLA 5

Importo delle marche relative alle assicurazioni per invalidità, vecchiaia e superstiti - tubercolosi - disoccupazione e all'assistenza orfani lavoratori.

(esclusi gli apprendisti e i lavoratori a domicilio)

In vigore dal 7 aprile 1958

Classi di contribuzione	Retribuzione settimanale		Valori delle marche	
	oltre L.	fino a L.	Serie C (*)	Serie D (**)
1			L. 9 C	L. 8 D
2	3.100	4.900	» 11 C	» 10 D
3	» 4.900	» 7.700	» 13 C	» 12 D
4	» 7.700	» 9.500	» 18 C	» 16 D
5	» 9.500	» 11.600	» 21 C	» 19 D
6	» 11.600	» 13.900	» 24 C	» 22 D
7	» 13.900	» 16.500	» 27 C	» 25 D
8	» 16.500	» 19.300	» 31 C	» 29 D
9	» 19.300	» 22.400	» 37 C	» 34 D
10	» 22.400	» 25.800	» 41 C	» 38 D
11	» 25.800	» 29.600	» 46 C	» 43 D
12	» 29.600	» 33.900	» 50 C	» 47 D
13	» 33.900	» 38.100	» 56 C	» 52 D
14	» 38.100	» 42.300	» 62 C	» 58 D
15	» 42.300	» 46.600	» 66 C	» 62 D
16	» 46.600	» 50.700	» 71 C	» 67 D
17	» 50.700	» 55.000	» 76 C	» 72 D
18	» 55.000	» 59.300	» 80 C	» 76 D
19	» 59.300	» 64.900	» 85 C	» 81 D
20	» 64.900	» 70.500	» 90 C	» 86 D
21	» 70.500	» 77.600	» 96 C	» 92 D
22	» 77.600	» 84.600	» 102 C	» 98 D
23	» 84.600		» 109 C	» 105 D

(*) Per i lavoratori soggetti a tutte le assicurazioni.

(**) Per i lavoratori esclusi dall'assicurazione disoccupazione.

CONTRIBUTI PER LE ASSICURAZIONI SOCIALI DA VERSARE IN PERCENTUALE DELLE RETRIBUZIONI SENZA LIMITE DI MASSIMALE

(esclusi gli apprendisti e i lavoratori a domicilio)

GESTIONI	personale di tutte le aziende in genere		personale al quale non si applichi l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti	
	soggetto a tutte le assicurazioni	escluso dalla sola assicurazione disoccupazione	soggetto allo assic. ibc. e da ed E.N.A.O.L.I.	escluso dalla assicurazione disoccupazione
A) Fondo adeguamento pensioni e assistenza malattia pensionati (*)	15,75% (1)	15,75% (1)	—	—
B) Assicurazioni obbligatorie per la tubercolosi	2,00% (1)	2,00% (1)	2,00% (1)	2,00% (1)
per la disoccupazione (**)	2,30% (1)	—	2,30% (1)	—
per E.N.A.O.L.I.	0,15% (2)	0,15% (2)	0,15% (2)	0,15% (2)
TOTALE	20,20%	17,90%	4,45%	2,15%

N. B. — Il minimale di retribuzione è di L. 500 giornaliere per tutti i settori (V. paragrafo 13).

(*) Il contributo dovuto al Fondo adeguamento pensioni e per l'assistenza malattia ai pensionati è per il 10,50% a carico del datore di lavoro e per il 5,25% a carico del lavoratore.

(**) Alla assicurazione disoccupazione è inoltre dovuto da parte delle aziende industriali cui si applica la legge 30 ottobre 1955, n. 1079 (Gazzetta Ufficiale n. 269 del 22 novembre 1955), sulla limitazione dell'orario di lavoro, un contributo del 15% sulla retribuzione normale (non maggiorata) delle ore di lavoro straordinario.

(1) Decorrenza dal primo periodo di paga successivo a quello in corso al 31-12-1959. - (2) Decorrenza dal primo periodo di paga successivo al 25 ottobre 1956.

TABELLA 8 bis

CONTRIBUTI SUPPLEMENTARI dovuti dalle aziende esercenti miniere, cave e torbiere con lavorazione, ancorchè parziale, in sotterraneo (Legge 3 genn. 1960, n. 5)

Decorrenza: dal 1° gennaio 1959.

	PER I DIPENDENTI	
	lavoranti in sotterraneo	non lavoranti in sotterraneo
	3,90% (1)	1,95% (1)
Contributi dovuti sulle retribuzioni (senza limite di massimale) oltre a quelli normali di cui alla tabella 8.		
(1) di cui un terzo a carico del lavoratore.		
I contributi sono dovuti per tutto il personale dell'azienda (impiegati ed operai).		

Per i lavoratori in sotterraneo deve essere applicata sulla tessera assicurativa, oltre alla normale marca, anche una marca speciale dei seguenti valori:

marca speciale settimanale da L. 250
marca speciale mensile a a 1.000

Nessun onere grava però sulle aziende per dette marche speciali perchè il relativo importo deve essere esposto a rimborso nel quadro 3 del mod. C.S. 2.

**CONTRIBUTI PER LE GESTIONI SPECIALI DA VERSARE IN PERCENTUALE
DELLE RETRIBUZIONI NEI LIMITI DEL MASSIMALE E DEL MINIMALE**

(esclusi gli apprendisti e i lavoratori a domicilio)

SETTORI e decorrenza contributi	CONTRIBUTI		M A S S I M A L E				
	Assegni familiari	Integras. guadagni	Giornaliero	Settimanale	Quattordic.	Quindicinale	Mensile
INDUSTRIA (dal 1-5-1958)	33, — %	(solo per opere)	1.000	—	—	—	—
ARTIGIANATO (dal 16-6-1952)	13, — %	0,40 %	800	—	—	—	—
LAVOR. TABACCO (dal 1-10-1958)	24,50 %	—	900	—	—	—	—
COMMERCIO, PROF. E ARTI (dal 1-6-1958)	25,50 %	—	750	—	—	—	—
SERV. TRIB. APPAL- TATI (dal 21-8-1955)	35,50 %	—	900	5.625	11.250	11.250	22.500
CREDITO (dal 1-7-1957)	46, — % ⁽¹⁾	—	750	4.687	9.375	9.375	18.750
ASSICURAZIONE (dal 1-4-1958)	21,40 %	—					
MINIMALE	{ Tutti i settori (escluso S.T.A.)		508	3.000	6.000	6.500	13.000
	{ Servizi Tributarî Appaltati		600	3.600	7.200	7.800	15.600

N. B. - Il contributo dell'industria è comprensivo dell'addizionale dell'1,50%; quello della lavorazione della foglia di tabacco, dell'addizionale dell'1,55%; quello dei servizi tributari appaltati, dell'addizionale dell'1,63%.

(*) Dal primo periodo di paga successivo a quello in corso al 31-12-1959.

(1) Dal 1-7-1960 il contributo è del 55,75%.

ASSEGNI FAMILIARI

(misure per ciascuna persona a carico, unica per impiegati ed operai)

**SETTORI: INDUSTRIA - COMMERCIO E PROFESSIONI ED ARTI - LAVORAZIONE
DELLA FOGLIA DI TABACCO**

Decorrenza: dal 1° maggio 1958 per ind. e comm. e dal 1° ottobre 1958 per lav. tabacco

PERSONE A CARICO	assegno giornaliero	assegno settimanale	assegno quattordicinale	assegno quindicinale	assegno mensile
Figli o equiparati	178	1.068	2.136	2.314	4.628
Coniuge	127	762	1.524	1.651	3.303
Genitori o altri ascendenti .	55	330	660	715	1.430

TABELLA 11

ASSEGNI FAMILIARI
(misura per ciascuna persona a carico)

SETTORE ARTIGIANATO

Decorrenza del periodo di paga in corso al 16 giugno 1952

PERSONE A CARICO	assegno giornaliero	assegno settimanale	assegno quattordicinale	assegno quindicinale	assegno mensile
OPERAI					
figli o equiparati	120	720	1.440	1.560	3.120
coniuge	85	510	1.020	1.105	2.210
genitori o altri ascendenti .	55	330	660	715	1.430
IMPIEGATI					
figli o equiparati	153	918	1.836	1.989	3.978
coniuge	100	600	1.200	1.300	2.600
genitori o altri ascendenti .	55				

TABELLA 12

ASSEGNI FAMILIARI

(misura per ciascuna persona a carico, unica per impiegati ed operai)

SETTORI: CREDITO - ASSICURAZIONE - SERVIZI TRIBUTARI APPALTATI

	Assegno mensile		
	figli o equiparati	coniuge	genitori o al- tri ascendenti
CREDITO			
Decorrenza dal 1° luglio 1959	6.500	6.500	6.500
ASSICURAZIONE			
Decorrenza dal 1° giugno 1957	3.900	2.900	1.716
SERVIZI TRIBUTARI APPALTATI			
Decorrenza dal periodo di paga in corso al 21 agosto 1955	4.160	2.808	1.430

I N D I C E

	Pag.
<i>Assortenza</i>	3
I. - IL MODULO G.S.2	5
Adempimenti da effettuare per mezzo del mod. G.S.2 .	5
Compilazione del mod. G.S.2	6
Consegna del mod. G.S.2	7
II. - I CONTRIBUTI	9
Gli oneri contributivi in generale	9
Esclusioni dagli oneri contributivi	10
Concetto di retribuzione ai fini del calcolo dei contributi .	13
Le marche assicurative	16
Contributi a percentuale	20
III. - TRATTENUTE A CARICO DEI DIPENDENTI CHE SIANO PENSIONATI DALL' I.N.P.S.	23
IV. - LE PRESTAZIONI	27
A) Gli assegni familiari	27
Gli aventi diritto - Esclusioni	27
Le persone per le quali spettano gli assegni	29
Riconoscimento del diritto agli assegni	33
La documentazione	34
Periodi per i quali spettano gli assegni	35
Decorrenza e cessazione del diritto agli assegni	37
Determinazione dell'importo degli assegni da corrispondere .	38
Pagamento degli assegni	39
Termine per la richiesta di rimborso degli assegni corrispo- sti ai dipendenti	40
B) L'assegno per congedo matrimoniale agli operai dell'indu- stria, dell'artigianato e della lavorazione della foglia di tabacco	40

	Pag.
C) Il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati	41
Gli aventi diritto	41
Le prestazioni	42
L'indennità di richiamo	43
Gli assegni familiari	45
La continuazione del versamento dei contributi	46
La documentazione	48
Adempimenti dell'azienda	48
 D) Le integrazioni guadagni	49
Sfera di applicazione delle norme	49
Gli aventi diritto	50
Presupposti, condizioni ed impedimenti	51
Misura e calcolo dell'integrazione	51
Formalità essenziali per l'eventuale concessione della integrazione	52
Variazione della situazione rispetto a quella denunciata nella richiesta	53
Termine per la richiesta di rimborso delle integrazioni autorizzate	54
 V. - LE SANZIONI STABILITE DALLA LEGGE	55
Inadempienze contributive	55
Irregolarità nelle trattenute effettuate ai dipendenti	56
Omessa o ritardata consegna del modulo G.S.2	56
Omessa corresponsione degli assegni familiari	56
Omessa corresponsione della indennità di richiamo alle armi	56
Omessa registrazioni sui libri matricola e paga	56
Omessa trasmissione della documentazione all'I.N.P.S.	57
Rifiuto di prestarsi alle indagini	57
False dichiarazioni allo scopo di procurare indebite prestazioni	57
Composizione amministrativa delle contravvenzioni	58
 ELENCAZIONE DELLE AZIENDE ARTIGIANE	59
 CLASSIFICAZIONE DELLE MANSIONI AGLI EFFETTI DEGLI ASSEGNI FAMILIARI PER I DIPENDENTI DA AZIENDE COMMERCIALI	71

TABELLE

	Pag.
TABELLA 1 - Tipi di mod. G.S.2 ed allegati	76
TABELLA 2 - Riconoscimento del diritto agli assegni familiari (casi in cui non occorre l'autorizzazione dell'I.N.P.S.)	78
TABELLA 3 - Riconoscimento del diritto agli assegni familiari (casi in cui occorre l'autorizzazione dell'I.N.P.S.)	82
TABELLA 4 - Contributi da versare per ogni mese di lavoro mediante applicazione di marche sulle tessere dei lavoratori	86
TABELLA 5 - Contributi da versare per ogni settimana di lavoro mediante applicazione di marche sulle tessere dei lavoratori	87
TABELLA 6 - Contributi da versare mediante l'applicazione di marche per apprendisti dipendenti da aziende non artigiane	88
TABELLA 7 - Contributi assicurativi settimanali da versare per i lavoratori a domicilio mediante gli elenchi di mod. OBG-G.S.2	89
TABELLA 8 - Contributi per le assicurazioni sociali da versare in percentuale delle retribuzioni senza limite di massimale	90
TABELLA 8-bis - Contributi supplementari per le aziende minerarie	91
TABELLA 9 - Contributi per le gestioni speciali da versare in percentuale delle retribuzioni nei limiti del massimale e del minimale	92
TABELLA 10 - Assegni familiari - Settori industria - commercio e professioni ed arti - lavorazione della foglia di tabacco	93
TABELLA 11 - Assegni familiari - Settore artigianato	94
TABELLA 12 - Assegni familiari - Settori credito - assicurazione - servizi tributari appaltati	95